



CITTA' DI RACCONIGI

VERBALI DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Anno 1964

N. 69

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DI FABBRICAZIONE DA INCLUDERE NEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO.

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno venti del mese di settembre alle ore nove nella solita sala delle adunanze del Palazzo Municipale.

Sotto la presidenza del Sig. BURZIO Dr. Cav. Giovanni Andrea SINDACO e con l'assistenza del Segretario del Comune, Sig. LONARDELLI Girolamo previo regolare invito con annesso ordine del giorno notificato a domicilio di ciascun componente, nei modi e termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in I^ convocazione.

Sessione straordinaria Seduta pubblica

Risultano presenti ed assenti i Signori:

presenza		presenza	
si	no	si	no
	no	si	no
Albertino Cav. Costanzo	no	Marinetti Giuseppe	si
Barolo Geom. Giuseppe	no	Osella Bartolomeo	si
Bordese Emanuele	si	Perrone Cav. Antonio	no
Burzio Dr. Cav. Giovanni A.	si	Piacenza Dr. Avv. Aldo	no
Capello Giovanni	no	Scarafia Carlo	si
De Alessandri Emilio	no	Sismondà Geom. Cav. Carlo	si
Demichelis Antonio	si	Bertone Rag. Ilio	no
Flesia Cav. Chiaffredo	si	Piacenza Cav. Bartolomeo	si
Gai Domenico	no	Rolando Cav. Giuseppe	si
Lanzavecchia Andrea	si		

Totale n. 11 presenti su n. 19 membri in carica.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

PREMESSO che con deliberazione N.2 in data 18.1.1964 il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo regolamento edilizio, rinviando ad altra epoca l'approvazione e l'inclusione nello stesso del "programma di fabbricazione";

Che con deliberazione di Giunta N. 119 adottata sin dal 1.3.1963 ed approvata il 27.3.1963 al N.13511/438/18 Div.4^, veniva affidato al Dr.Ing. Massimo Lusso di Cierè l'incarico di predisporre detto "programma";

Che gli elaborati sono stati consegnati dal predetto tecnico nell'agosto scorso esaminati attentamente dalla Giunta e perfezionati nei particolari;

IL SINDACO

Riassunti i precedenti, dà lettura delle "Norme edilizie particolari relative alle varie zone indicate nel programma di fabbricazione" predisposte dall'arch. Lusso e da includere nel "Regolamento Edilizio già approvato" nel corpo dell'art ;12 dopo le parole "come più chiaramente è specificato in appresso".

Conclusa la lettura dei 21 articoli di cui si compone l'elaborato il Cav. Sismonda propone di aggiungerne uno ancora, il 22°, contenente un "deroga" di carattere generale e così formulato: "'E' consentita la deroga alle precedenti norme con deliberazione del Consiglio Comunale per esigenze di pubblico interesse'".

Il Sindaco suggerisce ancora di mutare la dizione di "articolo" in quella di paragrafo o, de evitare confisioni, poiché già il Regolamento è suddiviso in "articoli", sostituendo altresì i "numeri" distintivi con lettere maiuscole; quindi invita i presenti a prendere visione delle due planimetrie in scala 1:5000- riportanti: l'una la rete stradale e l'altra la suddivisione del territorio in zone.

Il Cav. Rolando plaude all'opera svolta dalla Giunta Comunale ma dichiara di astenersi dal voto per essere conseguente a quello contrario espresso in sede di approvazione del Regolamento edilizio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco;

Preso atto delle proposte formulate dal Geom. Cav. Sismonda e dallo stesso Sindaco;

Dopo attento esame delle planimetrie in particolare;

Dichiarata chiusa la discussione nel corso della quale il Consigliere Sig. Lanzavecchia fa un breve accenno all'opposizione prodotta dai Geometri locali ad alcuni articoli del regolamento ed all'opportunità che il Geom. Cav. Sismonda, che figura tra i firmatari, si disassoci dall'azione dei Tecnici, e conclusa con l'assicurazione, da parte del Sindaco, che già è stata prodotta dall'interessato una dichiarazione chiarificatrice;

Non voti favorevoli 11 ed uno astenuto (Cav. Rolando) espressi per alzata di mano ;

D E L I B E R A

- 1) di approvare il programma di fabbricazione predisposto dal Dr. Arch. Lusso Massimo ed allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, composta di N. 22 paragrafi, da incorporare nell'art. 12 del "Regolamento Edilizio" approvato con verbale consiliare N. 2 in data 18.1.1964 , come indicato in narrativa.
 - 2) di approvare altresì;
 - a) l'aggiunta del seguente paragrafo Y (22°)
"" E' consentita la deroga alle precedenti norme con deliberazione del Consiglio Comunale, per esigenze di pubblico interesse""
 - b) il cambiamento della dizione "articolo" in quella di "paragrafo" e la sostituzione dei numeri distintivi dall'1 al 22 con lettere maiuscole dall'A alla Y nel suddetto "Piano" che entra a far parte del nuovo Regolamento Edilizio sotto l'art. 12.
-

- Letto approvato e sottoscritto.

IL-MEMBRO ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Leonardo Lionardi *del* *Roma*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione e stata pubblicata all'Albo comunale per la durata di giorni quindici consecutivi e cioè dal _____ al _____ ai sensi dell'Art. 3 della legge 9 giugno 1947 n. 530: _____ opposizioni.

- oppure -

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio il 27.9.1964 giorno festivo ~~o di mercato~~ *senza* opposizioni.

Racconigi, 28.9.1964

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

Trasmesso alla Prefettura in data 28 SET. 1964 N. *RPH* di Protocollo.

PREFETTURA DI CUNEO

Div. *IV* N. *1428/438/18/673*, Cuneo li *21-2-66*

Visto, ed approvato dalla G.P.A. in seduta dell'1.2.1966.

*p. Il Prefetto
f.to L. Maltese*

Pervenuta alla Prefettura il _____ N. Prot. _____

Divenuta esecutiva con decorrenza dei termini il _____

IL SINDACO

IL SEGRETARIO



CITTA' DI RACCONIGI

VERBALI DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Anno 1964

N. 504

Oggetto: NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO, PIANO DI FABBRICAZIONE - VARIANTE. PARERE FAVOREVOL.

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno venticinque del mese di ottobre alle ore dieci nella solita sala delle adunanze del Palazzo Municipale.

Sotto la presidenza del Sig. BURZIO Dr. Cav. Giovanni Andrea

SINDACO e con l'assistenza del Segretario del Comune,

Sig. LONARDELLI Girolamo previo regolare invito con

annesso ordine del giorno notificato a domicilio di ciascun componente

nei modi e termini di legge, si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE,

presenti i Signori:

		presenza	
		si	no
1)	BURZIO Dr. Cav. Giovanni Andrea - Sindaco	si	
2)	SISMONDA Geom. Cav. Carlo - Assessore anziano		no
3)	FLESIA Cav. Chiaffredo - » effettivo	si	
4)	MARINETTI Giuseppe - » »		no
5)	SCARAFIA Carlo - » »	si	
6)	DEMICHELIS Antonio - » supplente		no
7)	OSELLA Bartolomeo - » »		no

Totale n. tre presenti su n. sette membri in carica.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Premesso che con deliberazione consiliare N. 69 in data 20 Settembre u.s. è stato approvato il piano di fabbricazione approntato dall'Arch. Lusso Massimo da includere nel "Nuovo Regolamento edilizio" già deliberato nella seduta del 18.1.1964 verbale N.2.

Che il Geom. Bonetto Filippo con sua istanza in data 16 ottobre u.s. lamentando il fatto che nel suddetto "programma" è stata prevista non già un allargamento di Via della Conceria ma un nuovo tracciato dell'arteria stessa con conseguente pressochè completa occupazione tra l'altro di un piccolo appezzamento di sua proprietà e già prescelto per la costruzione di una casa di abitazione, chiede la revisione dell'andamento dato alla strada in causa proponendo due diverse soluzioni;

LA GIUNTA MUNICIPALE

Preso atto della richiesta del Geom. Bonetto Filippo, Perito Civico;

Atteso che le varianti proposte dall'interessato al tracciato di Via della Conceria previsto nel piano di fabbricazione, possono essere accolte risultando quella che segue l'attuale strada, in particolare, di più facile attuazione, senza incidere minimamente sull'efficienza e funzionalità della rete viabile della zona prevista dall'Arch. Lusso.

Considerato peraltro che tale modifica è di competenza del Consiglio Comunale;

Con voti unanimi espressi a norma di legge;

D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole alla modifica del tracciato di "Via Conceria" previsto nel piano di fabbricazione approvato nella seduta del 20 Settembre u.s. secondo i suggerimenti formulati dal Geom. Bonetto Filippo - Perito Civico- nella planimetria allegata all'istanza di cui in premessa, e di sottoporre la proposta variante all'esame del nuovo Consiglio Comunale che riuscirà eletto dalle elezioni del 22 Novembre prossimo.

Letto approvato e sottoscritto.

ASSESSORE ANZIANO

Glesio

IL PRESIDENTE

Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE

Carlo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo comunale per la durata di giorni quindici consecutivi e cioè dal 29.10.1964 al 13.11.1964 ai sensi dell'Art. 3 della legge 9 giugno 1947 n. 530: senza opposizioni.

- oppure -

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio il _____ giorno festivo o di mercato, _____ opposizioni.

Racconigi, 28.10.1964

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]



Trasmesso alla Prefettura in data 30 OTT. 1964 N. 6649 di Protocollo.

PREFETTURA DI CUNEO

Div. _____ N. _____ Cuneo li _____

Pervenuta alla Prefettura il 31.10.1964 N. Prot. _____
Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 20.11.1964

IL SINDACO



IL SEGRETARIO

[Signature]

REGOLAMENTO EDILIZIO

C A P O I
AUTORIZZAZIONE A COSTRUIRE



Articolo 1.

Opere soggette ad autorizzazione

Nel territorio del Comune non si potrà procedere all'esecuzione di alcuna delle seguenti opere senza prima aver avuto l'autorizzazione delle competenti Autorità Comunali ed il conseguente permesso del Sindaco.

- 1° - Costruire, demolire, ricostruire, ampliare e riattare edifici o muri di cinta.
- 2° - Introdurre modificazioni nelle fronti dei fabbricati verso strade, corsi, piazze, vie e vicoli pubblici o gravati di servitù a favore del pubblico; tinteggiarle, collocare marciapiedi, insegne, iscrizioni o simili.
- 3° - Alterare il suolo pubblico o privato, fare opere sotterranee in costruzioni contemplate dal presente Regolamento.
- 4° - Eseguire qualunque lavoro interessante la fognatura domestica o la provvigione delle acque.
- 5° - Costruire Cappelle, Monumenti e ricordi marmorei.

Non si potranno del pari, senza nuova autorizzazione, apporre varianti in corso di lavoro ai progetti approvati.

Salvo le disposizioni delle vigenti leggi in materia, non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio artistico o storico senza darne previo avviso al Sindaco, presentandogli ove occorra il progetto.

Per le opere che fossero ordinate dall'Autorità Giudiziaria basterà la semplice denuncia al Sindaco prima di intraprendere la costruzione.

Articolo 2.

Domande di autorizzazione

Coloro che intendono eseguire le opere di cui al precedente art.1 dovranno presentare al Sindaco la relativa domanda di au

torizzazione obbligandosi ad osservare le norme particolari stabilite dal presente Regolamento.

La domanda di autorizzazione dovrà anche contenere l'elezione di domicilio del richiedente nel Comune.

Detta domanda di autorizzazione deve essere corredata di tre esemplari del progetto debitamente bollati se trattasi di nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti e riattamenti di edifici destinati ad uso di abitazione o stabilimenti industriali di qualsiasi genere, cinematografi, officine, uffici, esercizi pubblici, negozi, magazzini, depositi, autorimesse, ecc. (opere soggette alla preventiva approvazione del Comando Provinciale del Corpo Vigili del Fuoco) indicando inoltre nei progetti di fabbricati industriali, commerciali, agricoli o con destinazione speciale, l'uso dei singoli locali specificando la natura della lavorazione e dei depositi; e di due esemplari, pure bollati, negli altri casi indicati dal precedente art. 1.

I progetti devono essere firmati, oltrechè dal richiedente, anche dal Tecnico progettista e dal direttore dei lavori, che devono essere iscritti all'Albo; e dall'Impresario costruttore, prima dell'inizio dei lavori.

Uno dei tre esemplari dei progetti, relativi alle opere sopra specificate, sarà subito inviato dal Comune al Comando del Corpo Vigili del Fuoco della Provincia per la preventiva approvazione (Circolare n.6 del Ministero degli Interni - Direzione Generale Servizi Antincendi - del 16 gennaio 1949) e tale esemplare viene trattenuto dal predetto Comando per eventuali ispezioni e verifiche che si rendessero necessarie.

L'Autorità Comunale provvederà a deliberare sulla presentata domanda (per i progetti inviati al Comando Provinciale del Corpo dei Vigili del Fuoco dopo averne ottenuta la prescritta approvazione) ed uno dei due esemplari del progetto in possesso del Comune, verrà restituito al richiedente firmato dal Sindaco o da chi per esso, e munito del bollo del Comune unitamente al permesso di esecuzione nel caso di opere approvate; in caso contrario, all'esemplare del progetto che si restituisce verrà unita copia della relativa deliberazione, coll'indicazio

ne delle modificazioni che devono essere apportate al progetto affinché possa essere successivamente approvato.

La copia dei disegni vidimata dal Sindaco ed il relativo permesso di costruzione devono sempre trovarsi sul luogo dei lavori per essere esibiti ad ogni richiesta degli incaricati alla sorveglianza.

Il secondo esemplare sarà trattenuto dal Comune nei suoi archivi per compiere a tempo opportuno quei raffronti con l'opera eseguita che reputerà utili.

Da sua parte l'Impresario costruttore, prima di iniziare i lavori, dovrà inviare al Prefetto della Provincia direttamente od anche a mezzo del Municipio, regolare denuncia delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato che fanno parte della costruzione (solette, solai misti con laterizi, travi, terrazze, balconi, ecc.) corredata dal progetto di massima compilato da un ingegnere od architetto iscritto all'Albo, il tutto in bollo come sopra specificato. (R.D. 16 novembre 1939, n.2229, articolo 4°).

Articolo 3.

Progetti delle opere da eseguire

I disegni devono contenere tutti gli elementi atti a dare una perfetta idea dell'opera da eseguirsi.

Questi dovranno pure indicare le quote di altezza dei muri e fabbricati circostanti, i cortili che non appaiono dai profili e facciate.

Dovranno indicare, dove occorra, i pozzi e serbatoi d'acqua, le latrine, le opere di fognatura ed in genere il sistema di smaltimento delle acque luride e piovane colle dimensioni che si intendono adottare.

Sui disegni dovranno essere quotate le dimensioni principali, i lati esterni ed interni delle piante, lo spessore dei muri, l'altezza dei piani e del colmo, la sporgenza ed altezza sul suolo dei balconi e di qualunque accessorio che interessi la viabilità.

I disegni concernenti le piante, le facciate e sezioni di edifici devono essere in scala non minore di 1 a 100.

Qualora i disegni presentati non siano sufficienti a il-

lustrare l'opera che si vuole rappresentare, il richiedente dovrà fornire tutti quegli altri chiarimenti che gli verranno richiesti.

Secondo la classe e la qualità delle opere edilizie, la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori spetta ad Ingegneri, Architetti, Geometri o Periti Edili a ciò rispettivamente autorizzati dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore, tenendo presente che i progetti presentati per opere di costruzione o ricostruzione per fabbricati urbani di più piani dovranno essere compilati da un professionista autorizzato a sensi della Legge 24 giugno 1923, n.1395 e dai relativi Regolamenti.

Si richiamano le norme del R.D. 16 novembre 1939 n.2229 per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato, nei quali casi i relativi progetti e calcoli dovranno essere compilati e diretti da Ingegneri od Architetti iscritti nei relativi Albi.

Articolo 4

Licenze di costruzione

Sulle richieste di autorizzazione sarà data decisione entro 60 giorni da quella di presentazione della relativa domanda regolarmente corredata da quanto prescritto, dopo aver ottenuta l'approvazione da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per quei progetti per quali è prescritta e dopo che sia stata presentata al Sindaco la ricevuta rilasciata dalla Prefettura relativa alla denuncia delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato di cui al precedente art.2 ultimo comma.

Il Sindaco provvederà quindi a rilasciare all'interessato l'autorizzazione richiesta che dovrà essere redatta in carta da bollo. (Circolare 14 ottobre 1937 n.8094 del Ministero dei Lavori Pubblici).

Il proprietario non potrà, in ogni modo, iniziare i lavori senza averne ottenuta l'autorizzazione.

Il rilascio della licenza di costruzione è inoltre subordinato all'applicazione degli artt.3 e 4 della Legge 21 dicembre 1955 n.1357 per quei Comuni per i quali è in corso d'attua-

zione il piano regolatore.

La procedura ed i termini per il rilascio delle licenze edilizie sono stati fissati dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. (Div.23) in data 6 dicembre 1958 N.6557.

Articolo 5

Varianti

Le opere per le quali si è ottenuto il permesso dovranno essere eseguite in conformità del progetto approvato. Nessuna variante potrà essere fatta senza avere ottenuto nuovo assenso previa presentazione di nuova domanda. Sarà pure vietato di eseguire soltanto in parte le opere approvate, se l'interessato non ha ottenuto speciale autorizzazione al riguardo.

Per quelle opere non iniziate entro sei mesi dalla data di autorizzazione e per quelle iniziate ma rimaste sospese oltre sei mesi, prima che siano riprese, dovrà essere presentata nuova domanda.

Articolo 6

Inizio, esecuzione e termine dei lavori- Prove di materiali. Tabelle indicatrici di cantiere.

Prima di iniziare i lavori di costruzione che debbono sorgere a confine di vie e di altri spazi pubblici, si dovrà chiedere all'Autorità Comunale la determinazione e la fissazione sul terreno degli allineamenti e delle quote di livello, cui le costruzioni vanno riferite e disposte. Tale determinazione è fatta a spese dell'interessato, il quale potrà essere richiesto di fornire allo scopo, personale e mezzi d'opera, e risulterà da apposito verbale.

L'Impresario costruttore, da parte sua, prima di iniziare le opere in conglomerato cementizio semplice od armato che fanno parte della costruzione (solette, solai misti con late-
rizi, pilastri, travi, terrazze, balconi, ecc.) dovrà sottoporre un campione dei vari materiali (cemento, ferro ed eventualmente anche materiale inerte) alle prescritte prove presso un Laboratorio Ufficiale.

Detto campione dovrà essere prelevato dal tecnico dell'Impresa dalle forniture esistenti in cantiere in contradditto-

rio col Direttore dei Lavori.

Le prove dovranno essere ripetute per ogni fornitura di materiale.

Dovrà inoltre l'Impresa, a lavoro iniziato, inviare al predetto Laboratorio quattro cubi di calcestruzzo cementizio di cm.16 o di cm.20 di spigolo per essere sottoposti alle prove di cui all'art.13 del R.D. 16 novembre 1939, n.2229, prelevando il conglomerato dallo stesso impasto all'atto del getto nelle casse-forme.

L'esecuzione dei lavori dovrà procedere in modo regolare attenendosi scrupolosamente al progetto approvato dall'Autorità Comunale secondo le modalità esecutive che potranno essere fissate con la licenza di costruzione e seguendo le norme di buona costruzione di cui all'art.62 e di prevenzione dei pericoli d'incendio di cui all'art.63.

A lavori ultimati il proprietario ne darà comunicazione al Municipio e dovrà far eseguire da un ingegnere iscritto all'Albo e particolarmente competente, il collaudo delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato che fanno parte della costruzione (solette, solai misti con laterizi, travi, terrazze, balconi, ecc.) da inviarsi alla Prefettura direttamente, o tramite il Municipio, per ottenere la licenza d'uso della costruzione. (R.D. 16 novembre 1939, n.2229, art.4).

Il proprietario deve inoltre richiedere, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il collaudo per le costruzioni indicate nel seguente art.8, il di cui certificato dovrà essere presentato al Sindaco per ottenere il permesso di abitabilità o di esercizio.

Anche l'Autorità Comunale dovrà richiedere al predetto Comando il "certificato prevenzione incendi" come indicato dall'art.8.

Nei cantieri dei nuovi fabbricati in costruzione e di quelli nei quali si eseguono importanti restauri deve essere affissa in vista del pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale sia indicato: 1) il nome del proprietario o della Pubblica Amministrazione dalla quale di-

pende il lavoro; 2) il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori; 3) il nome e cognome dell'Impresario cui è affidata la costruzione.

Articolo 7

responsabilità degli esecutori delle opere

Il costruttore ed il tecnico che assume la direzione dei lavori di costruzione, ricostruzione e demolizione di edifici od opere edilizie in genere saranno col proprietario, responsabili della buona e regolare esecuzione delle opere che dovranno rispondere in tutto alla autorizzazione ottenuta.

Articolo 8

Utilizzazione degli edifici

Nessun edificio destinato ad uso di abitazione od anche per laboratorio, officina, stabilimento, ufficio, esercizio pubblico, autorimessa, ecc. di nuova costruzione oppure modificato o riparato può essere integralmente o parzialmente utilizzato prima che il Sindaco accordi il permesso di abitabilità o di esercizio.

Tale permesso potrà essere concesso solamente su conforme parere scritto dell'Ufficiale Sanitario e della Commissione Edilizia Comunale (art.220 e 221 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n.1265), nonchè in base alla licenza d'uso della costruzione relativa alle opere o parti di queste in cemento armato (solette, travi, pilastri, balconi, ecc.) rilasciata dal Prefetto della Provincia di cui al precedente art.6.

Nel caso che la costruzione non comprenda opere in cemento armato, il Sindaco, prima di concedere il permesso di abitazione o di esercizio, dovrà farsi rilasciare dal costruttore una dichiarazione in bollo, controfirmata dal Direttore dei Lavori e dal Proprietario ove risulti che la costruzione di cui si tratta è priva di ogni e qualsiasi opera in cemento armato.

Tale dichiarazione sostituisce "la licenza d'uso" rilasciata dalla Prefettura.

Inoltre le costruzioni civili di altezza superiore ai 24 metri in gronda e tutte le costruzioni industriali commercia

li e di carattere speciale sono soggette, ai fini della sicurezza contro i pericoli d'incendio, al collaudo da parte del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco che il proprietario deve aver cura di richiedere in tempo affinché il Sindaco possa concedere il permesso di abitazione o di esercizio. (Circolare n.6 del Ministero degli Interni - Direzione Generale Servizi Antincendi- del 16 gennaio 1949 n.SC/19306).

L'Autorità Comunale, d'altra parte, prima del rilascio del permesso di abitazione o di esercizio delle nuove costruzioni civili non comprese nel comma precedente, deve richiedere il prescritto nulla osta al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il quale dopo aver controllato se sono state ottemperate le prescrizioni di cui all'art.63, rilascerà un apposito "certificato prevenzione incendi" con le prescrizioni da osservare e le condizioni di esercizio, senza del quale il Sindaco non potrà concedere il relativo permesso di abitazione o di esercizio.

C A P O II.

COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

Articolo 9

Formazione della Commissione Edilizia

La Commissione Edilizia si compone di 9 (nove) membri.

Sono membri di diritto:

il Sindaco, od altro funzionario all'uopo incaricato dal Sindaco, che la presiede;

l'Ufficiale Sanitario;

il Comandante del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco od un suo delegato (art.12 comma G della legge 13 maggio 1961 n.469);

il Tecnico Comunale.

N.5 membri nominati dal Consiglio Comunale fra le persone che abbiano attitudine a coprire la carica di membro della Commissione e di cui almeno una dovrà essere Ingegnere od Architetto ed in mancanza di questi un Geometra, regolarmente iscritti ai propri Albi professionali.

Un rappresentante della "Pro Loco" solo con voto consultivo.

I membri elettivi durano in carica tre anni e sono rieleg-

gibili.

Qualora uno dei Membri cessasse dall'Ufficio, il Consiglio Comunale provvederà alla sua sostituzione durante il triennio ed il nuovo nominato rimarrà in carica sino al compimento del triennio medesimo.

Funzionerà da Segretario della Commissione il Segretario Comunale, od altro funzionario incaricato dal Sindaco senza aver diritto a voto.

Saranno considerati dimissionari quei membri che, senza giustificato motivo, risultassero assenti per più di tre sedute consecutive.

Per i componenti la Commissione Edilizia, esistono le stesse incompatibilità contemplate dalla Legge.

Articolo 10

Funzionamento della Commissione Edilizia

La Commissione è convocata di regola una volta al mese ed ogni volta che il Sindaco lo creda opportuno. Le deliberazioni non saranno valide se all'adunanza non saranno presenti almeno la metà più uno dei componenti la Commissione.

A parità di voti prevale quello del Sindaco che presiede la Commissione stessa.

Se qualcuno dei Membri della Commissione sia autore di un progetto sottoposto all'esame della medesima, o comunque interessato, dovrà astenersi dal prendere parte all'adunanza mentre questa si occupa di tale progetto.

Tale disposizione non si applica al Tecnico del Comune, al quale è rigorosamente vietato di esercitare sotto qualsiasi forma, la professione nel territorio comunale.

Dei pareri espressi dalla Commissione verrà steso verbale dal Segretario in apposito registro. I verbali delle singole adunanze saranno controfirmati dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 11

Compiti della Commissione Edilizia Comunale

La Commissione Edilizia Comunale è chiamata per dare il suo parere:

a) sull'interpretazione nonchè su eventuali modifiche al presente Regolamento;

b) sui progetti di nuovi fabbricati, di ricostruzioni e di riattamenti importanti di quelli esistenti;

c) sui progetti di Cappelle, monumenti, lapidi ed altri ricordi marmorei da collocarsi nei Cimiteri comunali ed in qualunque località del Comune;

d) su tutte quelle opere per cui l'Amministrazione Comunale giudicherà conveniente consultarla.

La Commissione dà il suo parere, tenuto conto della località, sulla ammissibilità o meno dei progetti edilizi presentati e propone all'occorrenza, le modificazioni che ravviserà opportune allo scopo di impedire che si eseguiscano opere indecorose, di danno o di incomodo pubblico.

C A P O III

ORDINAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Articolo 12

Programma di fabbricazione

Il programma di fabbricazione fissato dall'Autorità Comunale risulta dalle due allegate planimetrie del territorio Comunale che fanno parte integrante del presente Regolamento e nelle quali sono segnate in colore le varie zone, con l'indicazione dei limiti di ciascuna zona di ampliamento secondo le delimitazioni in atto e da adottarsi ed inoltre colla precisazione dei tipi di edifici propri di ciascuna zona come più chiaramente è specificato in appresso:

Paragrafo A) ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Tutto il territorio comunale è suddiviso in zone differenziate, indicate nella allegata planimetria in scala 1 : 5000 con opportuni simboli, ed aventi le seguenti caratteristiche:

ZONE	Altezza	Sup.fabbr.	Vol.fabbr.
Vecchio nucleo	18	2/3	5
Resid.Completam.	18	1/3	3,5
Resid.Semintens.	18	1/4	2,5
Resid.Estensiva	11	1/4	1,5
Resid.Isolata	8	1/5	1
Industriale	-	2/3	-
Pubblici servizi	-	1/6	2
Agricole	7	1/20	0,25

Vedere riferimento alla tabella allegata alla planimetria 1:5000 del Comune.

Per tutte le altre indicazioni normative si richiamano la planimetria citata, la tabella riassuntiva allegata e le disposizioni che seguono.

Paragrafo B) ZONE RESIDENZIALI

In tutte le zone residenziali - ad esclusione delle zone destinate ad attrezzature industriali e inedificabili - sono ammesse le seguenti destinazioni:

abitazioni unifamiliari e collettive; negozi e botteghe; magazzini e depositi limitatamente al seminterrato degli edifici e ai bassi fabbricati nei cortili; laboratori piccoli e con lavorazioni assolutamente innocue, limitatamente al piano terreno degli edifici ed ai bassi fabbricati nei cortili; studi professionali, commerciali, uffici. luoghi di divertimento, cinema, teatri, autorimesse pubbliche purchè in edifici aventi ingressi ed uscite controllate. Sono comprese le edificazioni a carattere ricettivo-turistico ed in particolare gli alberghi.

Sono escluse tutte le seguenti destinazioni:

Tutte le altre ed in particolare le industrie in genere ed in ispecie quelle moleste o nocive; le stalle, le scuderie, ed i ricoveri stabili di animali per uso agricoltura; gli allevamenti di animali da carne o da uova per uso commerciale, i depositi di foraggi; tutte quelle attività che a giudizio dell'Amministrazione Comunale risultassero in contrasto con le destinazioni di zona.

Paragrafo C) - DISPOSIZIONI GENERALI

La superficie da considerarsi per il computo della cubatura costruibile, con l'applicazione del relativo indice di fabbricazione è quello che compete ad ogni unità fabbricativa.

Per unità fabbricativa si deve intendere l'area del singolo lotto di terreno destinato alla costruzione, al lordo della 1/2 superficie stradale pubblica, che eventualmente fronteggiasse tale lotto.

Le aree vincolate a servitù di arretramento dal filo stradale è computata come area fabbricabile.

La cubatura ammissibile per ogni zona è calcolata soltanto per le costruzioni fuori terra; al solo effetto del conteggio della cubatura l'altezza delle costruzioni è definita dalla quota di estradosso del piano del solaio coprente il cantinato fino alla quota di intradosso del solaio di copertura.

Si esclude così il piano del seminterrato ed il sottotetto sempre che questi non siano destinati all'abitazione.

Sono da conteggiarsi nella cubatura gli eventuali piani arretrati, gli sporti continui e quanto effettivamente è utilizzato per l'abitazione.

Dal computo delle cubature sopra ammesse, sono esclusi i bassi fabbricati destinati ad uso diverso dall'abitazione, sempre che siano ammissibili in base al R.E. vigente al momento della costruzione. E.C.C. 25/10/52

Paragrafo D) - ARRETRAMENTI

Fatte salve le disposizioni normative conseguenti a piani di lottizzazione, gli arretramenti edificatori dai confini di proprietà per le singole zone ^{sono} indicati nella tabella compresa nella tavola in scala 1: 5000. Mentre nella stessa tavola sono segnati in parte gli arretramenti edificatori dagli assi stradali, validi per tutti i tipi di zona.

Paragrafo E) - RECINZIONI

Le recinzioni delle aree edificatorie dovranno essere formate nella parte fuori terra- a partire da circa 70 cm. oltre il piano del terreno adiacente- da griglie di ferro o manufatti traforati tali da consentire la massima visibilità trasversale.

L'altezza massima delle recinzioni è di mt. 2,50 dal piano del terreno. E' fatta eccezione per le opere dei muri di sostegno verso strade pubbliche o private per le quali è fatto obbligo per quanto è possibile la formazione di elementi continui, troppo uniformi per altezza ed aspetto estetico.

Tali muri non dovranno impedire la vista del paesaggio e dovranno armonizzare con l'ambiente.

Paragrafo F) - INGRESSI PRIVATI

Tutti gli ingressi carrabili alle proprietà private, da vie o strade pubbliche o private gravate di servitù di pubblico passaggio, dovranno essere arretrati dal ciglio stradale di almeno mt.4 ed avere elementi di invito a squarcio. Ciò per consentire il transito ai veicoli, garantire la sosta al momento di ingresso ed uscita, ed assicurare l'incolumità alle persone ed alle cose.

Paragrafo G) -INDICAZIONI PARTICOLARI PER LE ZONE RESIDENZIALI

Nelle zone residenziali con fabbricazioni di tipo semiaperto è ammessa esclusivamente per ragioni di attività commerciali o ricettivo alberghiere la continuità di fronti costruite verso strada per una lunghezza massima di mt.42; sempre che siano garantite gli accessi nei cortili interni e che la progettazione comprenda tutto il complesso edificatorio con relativi vincoli, norme, architettura allineamenti ecc. e che siano garantiti, distacchi dai confini esterni al complesso. In questo caso i distacchi dai confini inedificati dovranno essere di almeno mt. 4,50.

In tutte le altre zone, almeno la metà del lotto non coperta da fabbricazione deve essere destinata a giardino con alberi di alto fusto.

Nella zona a fabbricazione isolata con indice di superficie fabbricabile $1/6$ almeno $3/4$ dell'area del lotto non coperta da fabbricazione deve essere destinata a giardino con alberi di alto fusto.

In tutte le zone ad esclusione della zona a fabbricazioni semintensiva e vecchio nucleo il volume massimo degli edifici residenziali a carattere collettivo (condomini e simili) computato al lordo vuoto per pieno non potrà mai superare mc.4800. Detti edifici dovranno essere isolati da tutti i lati rispetto i confini di proprietà.

Paragrafo H) - ZONA AGRICOLA

Tutte le zone non definite come residenziali, industriali ecc. sono attualmente destinate all'agricoltura. E' ammesso che tale destinazione possa variare nel tempo. In tali zone ora sono ammesse le costruzioni relative a prevalente attività

agricola, con il limite di mcxm³ 0,25 quale indice volumetrico di fabbricabilità per la sola edificazione civile. La volumetria delle costruzioni rurali è libera in linea di massima.

Tutti i fabbricati rurali dovranno rispettare le norme segnate nella tabella allegata alla planimetria 1 : 5000 e nel successivo articolo per gli edifici rurali. Gli edifici rurali dovranno rispettare gli arretramenti dagli assi stradali secondo le indicazioni della tabella citata. Gli edifici rurali disteranno di almeno mt. 20 dagli assi delle strade comunali e di almeno mt. 40 dalle provinciali ed altre. La fabbricazione destinata alle abitazioni civili non potrà includere cortili chiusi.

Paragrafo I) - ZONA INDUSTRIALE

Gli edifici industriali di ogni tipo ad esclusione delle industrie nocive o pericolose dovranno insediarsi nella apposita zona industriale. L'Amministrazione comunale potrà in futuro - con le verifiche del caso- vedere la possibilità di ampliamento delle zone industriali.

Nelle zone industriali quindi, sono ammesse tutte le edificazioni industriali, le attività connesse all'industria quali le abitazioni dei custodi, dei titolari d'azienda e di quanti debbono, per esplicita necessità, connesse al processo produttivo -risiedere nei pressi dell'azienda. Sono altresì ammesse: scuole di carattere professionale, centri di servizi sociali, assistenziali, tecnici economici e sanitari, direttamente interessati alle industrie. Le edificazioni non hanno vincoli di cubatura tuttavia:

- La superficie coperta non potrà essere maggiore dei 2/3 dell'area netta del lotto.
- l'edificazione dovrà distare almeno di mt. 20 dall'asse delle strade comunali e di mt. 40 da quelle provinciali o altre.
- l'edificazione dovrà essere arretrata di mt. 6 dai confini di proprietà.
- dovrà essere riservato a verde con alberi di alto fusto almeno il 15% dell'area netta del lotto.

- dovranno avere gli ingressi carrabili arretrati dal ciglio delle strade di almeno mt.18, e di larghezza di almeno mt. 6 con invito a squarcio di 45°. Possibilmente abbinabili. L'edificazione industriale è ammessa quando l'area di insediamento è collegata a mezzo di strada esistente di larghezza non inferiore a mt. 7,50 oltre le banchine pavimentata a regola d'arte con materiale durevole; e quando sono stati garantiti e risolti i problemi relativi all'acqua potabile, agli scarichi delle acque luride e di fogna e agli allacciamenti delle reti energetiche.

Le eventuali nuove lottizzazioni industriali sono ammesse solo su superfici di terreno unitarie non minori di 30 ettari, sempre che sia garantita l'osservanza dell'art.13 del R.E. e la possibilità di garantire una fascia verde inedificabile lungo il perimetro della zona attrezzata profonda almeno mt.50; e che sia prevista una superficie non minore del 10% dell'intera superficie di lottizzazione da destinarsi a servizi di pubblica utilità. Si dovranno disporre di aree di parcheggio fuori della sede stradale di almeno mq.15 ogni 4 addetti.

Paragrafo L) - NORME PER GLI EDIFICI RURALI, TRASFERIMENTO DI STALLE SCUDERIE E DEPOSITI DI FORAGGI INCLUSI NELLE ZONE RESIDENZIALI.

Tutte le costruzioni rurali esistenti nelle zone residenziali dovranno gradualmente, col tempo essere trasferite nelle zone di destinazione agricola.

Non potranno essere concessi permessi di edificazione e ricostruzione nelle zone residenziali.

Gli eventuali permessi di sistemazione, restauro, manutenzione e ricostruzione (preventivamente autorizzati dal Comune) saranno concessi solamente per quelle costruzioni che hanno tutti i requisiti previsti dagli art.52 e 63 del R.E. e dalle seguenti norme: (oltre al rispetto delle norme igienico sanitarie in vigore nel Comune):

- il caso di restauro o manutenzione potrà essere ammesso soltanto dopo l'osservanza scrupolosa delle norme igienico-sanitarie.

Il caso della ricostruzione potrà essere ammesso soltanto se l'edificio destinato ad attività rurale sia completamente isolato con intercapedine di almeno cm.25 dai restanti edifici esistenti; oltre al rispetto di tutte le norme di sicurezza degli incendi e sinistri vari.

In ogni caso l'altezza del filo di gronda (altezza massima) non dovrà superare di una volta la larghezza del cortile fronteggiante.

Le costruzioni di nuovi ricoveri per gli animali e relativi depositi di foraggi non sono permessi se fronteggianti la strada pubblica (ovvero privata gravata di servitù di pubblico passaggio). Tutte le costruzioni rurali composte di rustico e di abitazione, di nuova abitazione non sono abbinabili. Mentre sono abbinabili le sole abitazioni civili, quando la parte rurale è isolata e nettamente distinta da esse. La distanza frontale minima fra l'edificio civile e l'edificio rurale deve essere di almeno mt. 10.

I fabbricati dovranno osservare le distanze di arretramento dai confini o dalle strade previste per le zone.

Paragrafo M) -NORME PER LA TRASFORMAZIONE DELLE ATTUALI ZONE RURALI NELLE ZONE URBANIZZATE DEL P.F.

In tali zone la trasformazione dell'uso del territorio dovrà effettuarsi esclusivamente nel rispetto dell'art. 13 del R.E. e dell'art. 28 della L.U. 17/8/1942 n° 1150. Ciò si deve intendere che solamente per mezzo di lottizzazioni, che prevedono l'esecuzione dei servizi di urbanizzazione tecnica e partecipino all'attuazione dei servizi di urbanizzazione sociale, è possibile la trasformazione. Le singole edificazioni saranno quindi soggette alle norme delle lottizzazioni oltre alle norme generali.

Per servizi di urbanizzazione tecnica si intendono almeno i seguenti elementi :

strade, acquedotto, illuminazione, evacuazione delle acque luride.

In mancanza di essi il permesso di edificazione non potrà essere concesso. Tutte le lottizzazioni dovranno armonizzare le proprie reti stradali al fine di garantire la fluidità

dei percorsi, la sicurezza dei vari tipi di traffico la possibilità di soste, oltre che l'adeguamento alle esigenze urbanistiche della zona.

Paragrafo N) - ZONE BOSCHIVE DI PROTEZIONE DEI TORRENTI E DELLE RIPE.

Tali zone sono da considerarsi inedificabili e con l'obbligo del rimboscimento protettivo.

L'edificazione attuale, potrà essere consentita per sola destinazione residenziale o rurale.

Il Sindaco, dopo aver constatato l'esistenza o l'impegno dell'esecuzione a carico dei richiedenti, delle opere di accesso stradale, dell'acquedotto, dell'illuminazione e dell'evacuazione delle acque luride; e rilevato che la natura del terreno, il declivo, il soleggiamento sono tali da permettere l'edificazione; potrà concedere il permesso relativo con l'obbligo dell'esecuzione di tutte le opere di protezione, sostegno delle terre, ed ogni altro elemento atto a garantire la stabilità dell'edificazione e delle opere accessorie oltre che la protezione dagli eventuali franamenti naturali o per opera di infiltrazione di acque.

In particolare sono da considerarsi zone di protezione boschiva tutte quelle delle rive del Torrente Maira, con esclusione delle sole zone non interessate dai franamenti dello stesso e a distanza di naturale sicurezza.

L'eventuale edificazione ammissibile avrà un indice volumetrico pari a mcxmq 0,05. L'altezza massima è di mt. 7 misurata dal lato di monte.

Paragrafo O) - INDICAZIONI PARTICOLARI PER EDIFICI RICETTIVO-ALBERGHIERI.

Tutti gli edifici destinati ad attività ricettivo alberghiera sono vincolati ad obbligo di esercizio dell'attività per la quale è stata concessa la licenza di edificazione per un periodo minimo di almeno 18 anni.

Tali edifici dovranno provvedere per un'area a parcheggio pari a mq. 5 almeno ogni 50 mc. di volume lordo abitabile; ed almeno la metà del lotto dovrà essere destinato a giardino con alberi di alto fusto.

Dovranno essere rispettate le indicazioni di zona in cui saranno ubicati.

Paragrafo P) - NUOVI NUCLEI ABITATIVI NELLE ZONE AGRICOLE

Nelle zone agricole sono ammesse formazioni di aree destinate a nuclei abitativi autosufficienti. Tali aree devono essere approvate con le stesse modalità previste dall'art.13 del R.E. Esse sono sottoposte all'obbligo della redazione di piani esecutivi particolareggiati. Il piano esecutivo in tali aree deve prevedere lungo tutto il perimetro di delimitazione delle stesse, una fascia continua di verde inedificabile profonda almeno mt. 25.

Le aree ammesse per tali piani esecutivi, dovranno avere almeno le seguenti caratteristiche:

- esistenza di una strada comunale di larghezza non inferiore a mt. 7,50 oltre le banchine, pavimentata a regola d'arte con materiale durevole, che sia almeno tangente all'area stessa.
- esistenza o previsione di esecuzione di tutti i servizi di urbanizzazione tecnica e sociale da parte dei richiedenti.
- dimensione minima dell'area unitaria almeno mq. 100.000-.
- indice volumetrico di fabbricabilità riferito a tutta l'area, compresa la fascia di verde inedificabile uguale al massimo a mc x mq I (uno), altezza massima di edificazione mt. II.
- superficie massima edificabile fondiaria 1/5 dei lotti.
- approvazione del piano particolareggiato esecutivo e dei relativi atti disciplinari e di convenzione con l'Amministrazione comunale, anche da parte della Sezione Urbanistica del Provveditorato Regionale alle OO.PP. per il Piemonte.

Paragrafo Q) - NUOVE STRADE

La cessione di aree dei terreni destinati a strade pubbliche, piazze ecc. è regolata dall'art.24 della citata L.U., e cioè essa è obbligatoria; ed a scomputo del contributo di miglioria detta cessione può essere gratuita per metà della larghezza della via o piazza da formare fino ad una profondità massima di mt. 15. Le strade a fondo cieco non potranno avere lun-

ghezza maggiore di mt. 100, dovranno essere chiuse in fregio alla strada da cui si dipartono con cancellata o muro di cinta con cancello (all'infuori che esse abbiano carattere unicamente agricolo poderale); avranno sezione minima utile di mt. 6 e dovranno terminare con una piazzuola avente una superficie tale da contenere al minimo un cerchio del diametro di mt. 15.

L'edificazione lungo dette strade a fondo cieco dovrà essere arretrata dall'asse stradale di almeno mt. 7,50.

Chi intenda fabbricare su aree non fronteggianti strade o piazze già aperte al pubblico passaggio, dovrà prima comprovare di avere stabilito con il Comune gli accordi per un conveniente accesso al costruendo edificio, da strada pubblica esistente o da strada privata aperta e gravata di pubblico passaggio. Il rilascio del permesso edilizio degli edifici costruendi è subordinato quindi - fra l'altro - alla preventiva costruzione e sistemazione delle relative strade di accesso. Il Comune al fine di permettere a tutti i proprietari di terreni interessati dal tracciato di nuove strade previste o in corso di esecuzione, la possibilità edificatoria sui terreni stessi, potrà rendere obbligatorio per detti proprietari e per i proprietari di una congrua fascia attorno alla strada, un piano di ricomposizione fondiaria o rilottizzazione al fine di permettere una equa ripartizione - (proporzionata alle superfici interessate) - degli oneri e dei diritti di fabbricazione.

Paragrafo R) - EDIFICI A CARATTERE COLLETTIVO

Per tali edifici quali ad esempio : cinema, teatri, piscine, locali per sports al coperto ed all'aperto, sale da ballo in padiglioni isolati e simili, al di fuori delle sedi stradali e delle piazze adiacenti e quindi esclusivamente sulle proprietà private competenti dovrà essere prevista un'area a parcheggio pari a mq. 15 ogni 4 posti di capienza dei singoli locali ed edifici. Tutti i detti edifici dovranno rispettare le norme di zona.

Paragrafo S) - BASSI FABBRICATI

I bassi fabbricati che in base alle norme Regolamentari possono essere costruiti - in deroga alle norme di arretramento dai confini di proprietà - potranno edificarsi anche con due lati sui confini di proprietà quando si verificchino i seguenti casi:

- 1° - Destinazione ad uso autorimessa privata
- 2° - Altezza massima da pavimento a soffitto mt. 3,00
- 3° - Vincolo di abbinamento per almeno un coesente
- 4° - Armonia con l'ambiente circostante e garanzia alle possibilità di vista del paesaggio
- 5° - Arretramento di almeno 4 mt. dal lato eseguibile sul ciglio stradale - se con accesso diretto dalla strada.

Paragrafo T) - VERDE INEDIFICABILE

Tutte le zone prevedono arretramenti di edificazione dai confini e dalle strade, formazione di parchi e giardino ecc. Tali aree sono da considerarsi inedificabili salvo eventuali bassi fabbricati ammessi e le eccezioni per le recinzioni. E' da considerarsi inedificabile l'area di rispetto attorno al cimitero, secondo le distanze fissate dall'apposito disposto. Dovranno inoltre essere osservate le norme previste dal codice stradale, e relativo Regolamento.

Paragrafo U) - LARGHEZZA DELLE STRADE - ARRETRAMENTI

Fatta eccezione per le zone del capoluogo e delle frazioni ove l'edificazione esistente ha caratterizzato la sezione stradale e gli allineamenti come è stato detto dal precedente art. 4, nella tavola in scala 1:5000 è segnata la tabella degli arretramenti edificatori. Resta stabilito che la fascia di arretramento dai fili stradali è vincolata a verde inedificabile privato.

Per ragioni di sicurezza, sosta e circolazione ecc. l'Amministrazione Comunale potrà imporre arretramenti anche nelle zone delle nuove strade: comunale o private gravate di servitù di pubblico passaggio, o private aperte o da aprirsi al pubblico passaggio, dovrà essere di almeno mt. 7,50 salvo di attuare la larghezza a mt. 9 prevista dall'art.14 del R.E. La distanza di arretramento dalle varie strade è definita

rispetto all'asse nel seguente modo :

- Edificazioni residenziali e simili:

- | | | |
|------------------------------|----------|-----------|
| a) strade poderali o private | mt. 6,00 | dall'asse |
| b) " vicinali | " 6,50 | " " |
| c) " comunali | " 7,50 | " " |
| d) " provinciali | " 12,50 | " " |
| e) " nuovi assi | " 18,00 | " " |
| f) " tangenziali e statali | " 25,00 | " " |

Edificazioni industriali e rurali :

- | | | |
|------------------------------------|--------|-----------|
| a) strade comunali di tutti i tipi | mt. 20 | dall'asse |
| b) " provinciali di tutti i tipi | " 40 | " " |

Nel caso che la zona contempa altre distanze di arretramento, dovrà essere considerata sempre quella maggiore. Le distanze di arretramento edificatorio nelle aree degli incroci stradali nelle zone di espansione dovranno essere adeguate ai cosiddetti triangoli di visibilità che sono in funzione delle velocità massime ammissibili sulle strade incrociantesi. In ogni caso l'arretramento sarà definito dal lato congiungente i due vertici del triangolo che ha per terzo vertice il punto di incrocio degli assi stradali ovvero degli assi delle corsie di percorrenza.

Paragrafo V) - NORME SPECIALI PER IL VECCHIO NUCLEO

Le edificazioni nell'interno del capoluogo sono soggette al rispetto delle seguenti norme:

- prima del rifacimento dovrà essere presentato il rilievo e le fotografie delle opere da ricostruire
- Non potranno essere ammesse edificazioni di altezza maggiore di quella attualmente esistente.

L'altezza massima edificabile sarà data dalla formula $H=2L$ per strade di larghezza fino a mt. 6. Per strade oltre tale larghezza non potrà essere superata l'altezza fissata di mt. 12 dall'art.17 R.E.

- a modifica dell'art.23 R.E. l'area del cortile interno rispetto all'area totale fabbricabile della proprietà può essere ridotta ad $1/4$ anzichè $1/3$.
- L'Amministrazione Comunale per ragioni di sicurezza sosta e circolazione potrà imporre arretramenti dell'attuale fi-

lo stradale fino a mt. 3 senza dover fare ricorso a Progetti e Piani di Viabilità particolari.

e) L'altezza massima di mt. 18 è valida anche per gli edifici prospettanti piazze pubbliche.

f) A modifica dell'art.30 R.E. nel solo caso di modifiche o riattamenti, i balconi aggettanti oltre cm.25 potranno essere ammessi superiormente all'altezza minima di mt. 3 dal marciapiede o mt. 3,25 dal piano stradale (anzichè mt. 4 e 4,50).

g) A modifica dell'art.46 R.E. nel solo caso di modifiche o riattamenti, l'altezza minima dei negozi da pavimento a soffitto è consentita in mt. 2,75 anzichè 4,00.

Paragrafo X)- NORME SPECIALI GENERALI

a) E' consentito l'abbinamento delle costruzioni su due lotti contigui o su un solo confine. In tale caso l'arretramento della costruzione dal confine non edificato non sarà inferiore di mt. 4,50.

b) La fabbricazione di casette in serie affiancate è ammessa per un massimo di 3 ed in ogni caso il permesso di edificazione si otterrà secondo le norme previste per la lottizzazione.

c) In caso di costruzione esistente sul confine, il coerente avrà facoltà di abbinare la nuova costruzione ovvero di costruirla ad una distanza non inferiore di mt. 6; in questo caso la costruzione dovrà distare dall'opposto confine di almeno mt. 3 oltre il rispetto degli arretramenti previsti per la zona.

d) Nel caso di due costruzioni poste non sul confine - la distanza fra esse dovrà essere non inferiore di mt. 6 anche se le distanze di una delle costruzioni dal confine stesso, è inferiore di mt. 3. Ciò vale solamente per il caso di fabbricati isolati. Nel caso di fabbricati aventi un abbinamento con i coerenti laterali, tale distanza non dovrà essere inferiore ai mt. 9.

e) Le strade private di lottizzazione - non destinate all'apertura per pubblico passaggio - e di cui si deve costituire il regolare atto di vincolo presso il Comune - potranno

avere la sezione minima di mt. 4 e l'arretramento dei fabbricati dal filo stradale non sarà inferiore ai mt. 3,00.

Paragrafo Y) - DEROGHE

E' consentita la deroga alle precedenti norme con deliberazione del Consiglio Comunale per esigenze di pubblico interesse.

Articolo 13

Lottizzazioni

a) In correlazione con l'art.28 della Legge Urbanistica vigente, è vietato di procedere a lottizzazioni dei terreni a scopo edilizia senza la preventiva autorizzazione del Comune e fuori delle zone ammesse alla espansione edificatoria.

Coloro che intendessero procedere a lottizzazioni di terreni a scopo edilizio dovranno presentare al Comune un dettagliato progetto con l'indicazione planovolumetrica dell'edificazione, le condizioni di fabbricazione, i vincoli, la rete stradale e tutto quanto occorra per l'esatta identificazione della proposta, compresi i servizi. Tale progetto dovrà essere composto dai seguenti documenti (oltre al rispetto delle modalità previste per i normali progetti, dal presente Regolamento Edilizio).

- : -Domanda firmata da tutti gli interessati (o dall'interessato) corredata dai singoli titoli di proprietà del terreno oggetto della lottizzazione;
- Planimetria generale in scale non inferiore a 1:4000;
- Certificati estratti della mappa catastale con chiara specificazione della proprietà;
- Planimetria in scala 1:1500 dell'attuale aggiornata situazione fabbricativa;
- Planimetria in scala 1:1500 del progetto proposto;
- Planimetria in scala non inferiore a 1:1500 del progetto, con esatta indicazione dei tipi fabbricativi, delle loro dimensioni, e di tutti i servizi tecnici di urbanizzazione esistenti o previsti (strade, acquedotto, fognature, illuminazione, ecc.) e degli eventuali servizi pubblici od aree destinate o da destinare ad essi. La planimetria deve essere quotata in tutti gli elementi caratteristici.

- b) Il progetto di lottizzazione, di fabbricazione e della rete stradale, dopo sentito il parere della Commissione I-gienico Edilizia Comunale, potrà - se necessario - essere trasmesso d'ufficio alla Sezione Urbanistici del Provveditorato Regionale OO.PP. di Torino per il parere di merito.
- c) In caso di pareri favorevoli, il Sindaco provvederà al rilascio della preventiva autorizzazione (che considerarsi quale prelicenza edilizia) e sarà provveduto alla stipulazione di apposita convenzione disciplinare fra il Comune e gli interessati. Detta convenzione sarà operante solo dopo l'approvazione del Consiglio Comunale e l'approvazione dell'Autorità tutoria. In detta convenzione sarà inserito l'obbligo per i richiedenti di provvedere a loro spese - prima della costruzione dei fabbricati - all'impianto ed esecuzione dei servizi di urbanizzazione tecnica necessari. Detti servizi sono: le strade private e pubbliche per ogni tipo di traffico previsto; la rete di distribuzione dell'acquedotto e le eventuali opere di captazione necessarie; le opere di smaltimento delle acque luride a mezzo di apposite canalizzazioni munite delle eventuali necessarie fosse di depurazione singole e generali; la rete della illuminazione pubblica e le eventuali centraline di trasformazione della tensione dell'energia elettrica e relativi allacciamenti agli edifici; le eventuali rete di allacciamento e distribuzione del gas per uso domestico.
- d) Nessun permesso edilizio relativo ai singoli fabbricati potrà essere concesso se non dopo l'impianto dei suddetti servizi; ed ogni singolo edificio dovrà ottenere il relativo permesso edilizio.
- e) In caso di progetti di lottizzazione relativi ad aree di notevole ampiezza e posti a notevole distanza dal concentrico e qualora le esigenze della zona lo richiedessero sarà fatto obbligo ai richiedenti - ai fini della concessione dell'autorizzazione alla lottizzazione - di cedere o dismettere al Comune aree per i necessari pubblici servizi di urbanizzazione sociale e di interesse collettivo quali: nuove chiese, scuole, asili, mercati, edifici pub-

blici in genere, aree verdi pubbliche, aree per pubblici parcheggi, piazze, ecc.

- f) Nei progetti di lottizzazione, l'edificazione dovrà rispettare le norme edilizie della zona che compete e non fabbricare quei terreni sui quali il Comune prevedesse in futuro destinazione diversa dalla fabbricazione privata.
- g) La superficie fondiaria minima soggetta ad obbligo di piano di lottizzazione è di mq. 2.500 (duemilacinquecento).
- h) I progetti di lottizzazione residenziale dovranno prevedere tipi edilizi tali da consentire la presenza di una completa struttura sociale autosufficiente - proporzionata alla dimensione dell'area. In sede di proporzionamento, le aree per i pubblici servizi collettivi non dovranno mai essere inferiori al 10 % dell'area totale interessata dalla lottizzazione. Sono sempre salve le disposizioni di legge relative ai singoli edifici tipici quali: scuole, ospedali, mercati, chiese, impianti sportivi, ecc.

Articolo 14

Apertura di nuove strade

Quando uno o più proprietari intendono di aprire o anche solo di iniziare una strada privata, aperta al pubblico passaggio devono presentare al Comune il relativo progetto, ottenerne l'approvazione e addivenire a regolare atto pubblico con l'intervento del Municipio dal quale risulti l'obbligo a loro carico di provvedere convenientemente alla sistemazione, allo scolo delle acque, alla pavimentazione, alla manutenzione, all'illuminazione ed alla nettezza della strada stessa nei modi prescritti, salvo le disposizioni di legge relative ai consorzi per le strade vicinali.

La larghezza non potrà essere inferiore a m. 10 per le strade comprese nella zona abitata ed in quella di ampliamento e di metri 8,00 al di fuori di dette zone, salvo che in questo secondo caso, per motivi eccezionali, l'Autorità Comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, consenta di autorizzare una minore larghezza, mai però inferiore a metri 6.

E' vietata l'apertura di strade che non siano in piena conformità o correlazione organica ai piani regolatori e di

ampliamento anche nella zona immediatamente adiacente ai medesimi.

Le case e le costruzioni lungo le strade private aperte al pubblico passaggio sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento, precisamente come se prospettassero una via pubblica.

Articolo 15

Distanza delle costruzioni dalle strade esterne agli abitati

Si richiamano le disposizioni dell'art.1, n.ri 11 e 12 del T.U. per la Tutela delle strade 8 dicembre 1933, n.1740, circa le distanze alle quali devono essere costruiti i fabbricati dalle strade esterne agli abitati ed al di fuori delle zone di fabbricazione di cui all'art.12.

Articolo 16

Porticati, Marciapiedi

I porticati da aprirsi al pubblico passaggio e quelli già esistenti dovranno essere pavimentati con materiale riconosciuto adatto allo scopo a giudizio dell'Autorità Comunale su parere della Commissione Edilizia.

La costruzione e la manutenzione del pavimento e la illuminazione dei portici soggetti alla servitù di pubblico passaggio è a carico del Comune (art.40, Legge 17.8.42, n.1150).

La manutenzione dei porticati è a totale carico dei proprietari.

La larghezza minima non dovrà essere inferiore a metri 4,50 dal filo stradale e l'altezza minima a metri 4,00.

Nelle vie attualmente munite, anche solo in parte, di marciapiedi od in quelle nelle quali l'Autorità Comunale riterrà opportuno adottarli, ogni edificio o muro di cinta dovrà essere munito di marciapiede nella parte confrontante il suolo pubblico.

Tale prescrizione è applicata anche agli edifici con portici.

I marciapiedi dovranno essere di pietra od altro materiale riconosciuto atto allo scopo dall'Autorità Comunale su pa

rere della Commissione Edilizia, ed in questo caso dovranno essere muniti di guida esterna in pietra lavorata nella parte vista, dell'altezza di cm. 20 e dello spessore di cm.6.

La loro larghezza verrà fissata dall'Autorità medesima in base alla larghezza della via tenendo presente che non potrà essere inferiore a metri 0,80.

Quanto sopra per ciò che riguarda i marciapiedi a raso.

Qualora l'Autorità Comunale deliberasse di adottare marciapiedi rialzati, questi saranno pavimentati in asfalto od altro materiale adatto, delimitato da una guida in pietra di Borgone o simili a giudizio dell'Autorità Comunale, e dello spessore di cm. 20.

Le livellette da osservarsi nella formazione dei marciapiedi e dei pavimenti dei portici sul suolo di pubblico passaggio, dovranno essere determinate sul luogo a cura del Municipio.

Le spese relative alla costruzione e manutenzione dei marciapiedi sono a carico del Comune, il quale però può chiamare i proprietari al concorso nella spesa sotto forma di contributo di miglioria (art.XXX Circolare Ministero dei LL.PP. 10 novembre 1933 n.8272 ed art.91 del T.U. Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n.383).

C A P O IV

CARATTERISTICHE EDILIZIE DEGLI EDIFICI

Articolo 17

Altezza dei fabbricati

L'elevazione delle facciate e dei prospetti delle fabbriche sul piano stradale non può sorpassare la larghezza del tratto di strada sul quale fronteggiano aumentato della metà. Tale altezza può sempre raggiungere i metri 10 ma non può sorpassare il limite massimo di metri 18 salvo casi speciali, a giudizio del Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, della Sezione Urbanistica Regionale presso il Provveditorato OO.PP. e della Soprintendenza ai Monumenti (Legge 21-XII-55 n.1357).

Se, lungo il fronte dell'erigendo edificio, la strada ha larghezza variabile, si considera come larghezza della via,

la media fra la larghezza massima e minima della strada stessa.

Articolo 18

Criteri di misurazione dell'altezza dei fabbricati

L'altezza dei fabbricati viene misurata dal piano medio del marciapiede o del suolo fisso della strada pubblica, al filo di gronda.

Quando l'edificio prospetti su terreno sistemato a ripiani, questi debbono avere la larghezza non inferiore alla loro altezza ed il fronte dell'edificio deve costruirsi a distanza dal ciglio del ripiano non minore della altezza del ripiano stesso.

Articolo 19

Altezza dei fabbricati in angolo di strade

Quando un fabbricato deve sorgere in angolo tra due vie o spazi di larghezza diversa, l'altezza competente al fronte principale potrà essere mantenuta anche sulla testata dell'edificio verso la via o spazio minore quando tale via o spazio non sia inferiore ai ml. 6.00 per tutto lo spessore della manica, comunque contenuta in ml. 14.00 dello sviluppo.

Se la larghezza dello spazio o della via è inferiore di ml. 6.00 il risvolto non potrà svilupparsi in lunghezza oltre ml. 10.00.

Articolo 20

Distacchi tra fabbricati

Le intercapedini tra casa e casa sono soggette alle medesime disposizioni stabilite per i cortili. La larghezza delle intercapedini non potrà mai essere minore di metri tre come alle prescrizioni del Codice Civile e quelle preesistenti che non raggiungano tale larghezza, dovranno essere chiuse da mura alte almeno metri 2,50 con cancello e potranno essere aperte al pubblico transito a meno che non intervenga speciale divieto dell'Autorità Comunale.

Qualora le intercapedini, per essere aperte al pubblico transito, assumano carattere di strada, dovranno avere una larghezza di almeno metri 10; e per quanto riguarda la loro sistemazione, manutenzione ecc. il proprietario dovrà attenersi al-

le norme fissate per l'apertura di nuove strade di cui al precedente art.14.

Articolo 21

Chiostrine o pozzi di luce

In qualunque fabbricato potrà essere permessa la costruzione di chiostrine o pozzi di luce soltanto per dar luce ed aria a scale, latrine, stanze da bagno, corridoi, esclusi sempre i locali abitabili, le cucine, le stalle, i forni, ed officine emananti esalazioni nocive e moleste.

Le dimensioni delle chiostrine non potranno in pianta essere minori di m. 4,50 per lato.

Sono vietati i balconi e qualsiasi sporto aggettante verso le chiostrine. Queste dovranno avere i muri lisci ed intonacati a calce ed inoltre nella loro parte inferiore dovranno essere in diretta e permanente comunicazione colle vie o con i cortili per mezzo di un andito chiuso da semplice cancello avente sezione libera di almeno mq. 4,00 in modo che si abbia continua rinnovazione d'aria.

Articolo 22

Costruzioni arretrate dal filo stradale

Il proprietario che intende arretrare la linea delle sue costruzioni dal filo stradale per tutta la lunghezza della sua confrontanza verso la via dismettendo ad uso pubblico l'area così rimasta libera, potrà in casi speciali, a giudizio dell'Autorità Comunale, su parere della Commissione edilizia, essere autorizzato ad elevare il fabbricato all'altezza consentita dalla via per tal modo ingrandita, secondo le disposizioni dell'art.17 del presente Regolamento, purchè la lunghezza del fronte dell'arretramento non sia inferiore a metri 20,00.

In tale caso dovrà il proprietario fare tutte le opere che l'Autorità Comunale, su parere della Commissione Edilizia della Sezione Urbanistica Regionale presso il Provveditorato OO.PP. e della Soprintendenza ai Monumenti, riterrà necessarie per il decoro dello spazio dismesso a suolo pubblico.

Le disposizioni di cui agli articoli 28,29,30,31,32 e 33 non riflettono il proprietario che abbia sul proprio suolo

praticato rientranze e che le tenga chiuse con cancellate o muri di cinta costruiti sul filo stradale.

Quando però lasci queste rientranze libere al pubblico transito esso dovrà osservare le dette disposizioni nello stesso modo come se il suolo fosse pubblico fin contro la linea della costruzione interna preesistente.

Articolo 23

Cortili

I cortili interni dovranno avere un'ampiezza eguale almeno ad un quinto della superficie delle facciate dei muri che li limitano. Il lato minore dei cortili interni non potrà mai essere inferiore a metri 6 e l'area di questi non potrà essere inferiore ad un terzo dell'area totale.

Qualora l'area di cortile così computato risultasse superiore a metri quadrati 160, un terzo di detta area di cortile potrà essere coperta da bassi fabbricati non superiori a m. 4 di altezza e terminati con tetto piano, semprechè sia inscrivibile nell'area residua un circolo di m. 10 di diametro, e nessuna porzione di cortile residuo abbia lati inferiori a metri 6.

Tali norme valgono anche per i cortili esistenti nell'agglomerato di due o più case; ed a costituire i rapporti sopra detti possono essere sommate le superfici a cortile e la superficie coperta da dette case confinanti quando intervenga un accordo fra i proprietari. I muri divisorii da costruirsi eventualmente fra tali cortili non potranno superare l'altezza di metri 3.

Degli accordi intervenuti fra i proprietari e che, al fine di costituirsi a cortile unico, vincolino in tutto od in parte a metri 3 i muri di confine, dovrà essere stipulato regolare pubblico atto di sottomissione presso l'Amministrazione del Comune.

Le eventuali appendici o anse di cortile che siano circondate, sui tre lati non affacciati al corpo principale del cortile, da fabbricati di altezza superiore a metri 4, agli effetti del conteggio del rapporto del quinto fra la superficie totale del cortile e quella delle facciate affacciantesi, do-

vranno essere calcolate solo per una profondità eguale al 1/3 del cortile aperto verso il corpo principale del cortile. In ogni caso, e salvo preesistenza, l'altezza dei corpi di fabbricato che prospettano su dette anse di cortile dovranno rispettare, nei confronti delle appendici di cortile, le norme stabilite per le larghezze stradali.

I cortili e giardini aperti verso la pubblica via dovranno essere limitati da un muro o da una cancellata. Tale chiusura dovrà avere l'altezza di almeno metri 2,50, e mai superare i metri 4,00.

Nelle località in cui le condizioni topografiche particolari del terreno destinato alla fabbricazione, non rendono possibile l'applicazione di queste norme, sia per ristrettezza, per configurazione, per forte pendenza del suolo, come per altre cause giustificate, l'Autorità Comunale potrà consentire deroghe ai primi tre comma di questo articolo nel senso che potrà venire permessa una riduzione delle ampiezze dei cortili sopra specificate, da farsi però nella misura minore possibile, subordinatamente al parere della Commissione Edilizia, della Sezione Urbanistica Regionale presso il Provveditorato alle OO.PP. e della Soprintendenza ai Monumenti (Legge 21 dicembre 1955 n.1357).

C A P O I

ASPETTO ESTERNO DEI FABBRICATI

Articolo 24

Decoro degli edifici

Le facciate delle case e degli edifici in genere, prospettanti verso vie o spazi pubblici, o comunque da questi visibili, dovranno con speciale riguardo alla loro ubicazione, corrispondere alle esigenze del decoro edile dell'abitato, tanto per ciò che si riferisce alla corretta armonia delle linee ornamentali, quanto ai materiali da impiegarsi nelle opere di decorazione ed alle tinte.

Articolo 25

Intonacatura delle fabbriche.

Tutti i muri di nuova costruzione compresi i muri di cinta

e quelli che si vogliono riparare, devono nella parte prospiciente od in vista di pubblici spazi, essere intonacati ad eccezione di quelli che non richiedono l'intonaco per il loro genere di costruzione. I muri di cinta prospicienti le vie pubbliche dovranno avere una conveniente copertura allo scopo di non recare pregiudizio all'incolumità pubblica ed all'estetica, ed il piovante inclinato verso l'interno della proprietà, per evitare lo stillicidio sulla pubblica via.

Le fronti degli edifici visibili dai luoghi pubblici e separate da intercapedini, sono soggette alle stesse prescrizioni delle facciate direttamente prospicienti sui luoghi pubblici stessi.

Articolo 26

Coloritura delle fabbriche

Nella coloritura dei fabbricati non potranno usarsi tinte che deturpino l'aspetto dell'abitato, offendano la vista e producano oscurità. E' inoltre fatto divieto della tinteggiatura parziale di un edificio quando da essa possa derivare uno sconcio edilizio.

Se un edificio è posseduto da più persone, la tinta delle facciate, le cornici e le fascie, debbono necessariamente seguire l'ordine architettonico e non la proprietà.

L'Autorità Comunale, su parere della Commissione edilizia, potrà ordinare l'intonaco e il rinnovamento delle tinte di quelle case nonchè dei muri di cinta che per la loro luridezza fossero causa di deturpamento. A tale scopo il Sindaco farà notificare ai proprietari un'intimazione individuale stabilendo in essa il periodo di tempo per la esecuzione.

Articolo 27

Decorazioni esterne

Non si possono eseguire sulle facciate delle case e sulle altre pareti delle medesime esposte alla pubblica vista pitture figurative di qualunque genere o restaurare quelle già esistenti senza avere prima presentati al Municipio i disegni.

Articolo 28

Zoccolature, lucernari

Gli edifici nelle parti fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico, dovranno essere muniti di uno zoccolo in pietra o cemento di altezza non minore di cm. 40.

Negli zoccoli dovranno essere aperti i lucernari e le finestre muniti di inferriata per dar luce ai sotterranei. Qualora questi siano destinati ad uso di legnaie od al deposito di materie combustibili, le finestre od i lucernari dovranno essere muniti di graticella di filo metallico a maglie non maggiori di un centimetro quadrato.

Articolo 29

Finimenti dei prospetti

Le decorazioni degli edifici, comprese nell'altezza di metri 3,00 dal suolo non potranno sporgere oltre il filo dell'allineamento più di 4 centimetri. Potrà tuttavia essere permesso dall'Autorità Comunale, su parere della Commissione edilizia, in casi speciali uno sporto maggiore.

I balconi di sporgenza superiore ai 25 cm. non potranno essere collocati in altezza minore di metri 4,00 sopra il piano del marciapiede rialzato e di metri 4,50 su quello stradale nelle vie con marciapiedi a livello e non dovranno sporgere dal filo di fabbricazione più di 1/10 della larghezza della via, con un massimo di metri 1,20.

Articolo 30

Finestre e persiane

Le finestre del piano terreno ad altezza minore di metri 3,00 dal suolo pubblico non potranno essere munite di griglie girevoli all'esterno e non potranno nemmeno essere munite di davanzale a contorno sporgente oltre 4 centimetri.

Quando le persiane dei piani superiori non siano in opera a scorrimento dovranno essere solidamente assicurate in modo da non essere di eventuale pericolo ai passanti.

Articolo 31

Portoni

Le chiusure delle botteghe e delle porte verso il suolo pubblico od aperto al pubblico passaggio dovranno essere sta

bilite in modo che si aprano verso l'interno e che non diano luogo ad alcun risvolto o sporto fuori della linea del muro di facciata.

Articolo 32

Inferriate, lampade, tende, vetrine, insegne

E' vietato collocare esteriormente ad altezza minore di metri 3,00 dal suolo pubblico inferriate, telai di riverbero, invetriate, persiane od imposte oltre ai limiti delle aperture.

Potrà essere concesso il collocamento di inferriate fise e sporgenti ad altezza non minore di metri 2,20 dal suolo purchè il rispettivo sporto dal vivo del muro non superi i 20 centimetri.

E' vietato di collocare lampioni fissi nelle piazze, corsi e nelle vie ad altezza inferiore a metri 4 dal suolo.

Le lampade e le lanterne mobili saranno collocate ad altezza non minore di metri 2,20 dal suolo e verranno rimosse appena spente o rialzate ad altezza non minore di metri 4.

Sotto i portici l'altezza minima delle lampade, anche fise, è ridotta a metri 2,20.

Le sporgenze dal vivo del muro non potranno eccedere il metro.

Le tende dei negozi sporgenti sul suolo pubblico dovranno avere il bordo inferiore ad altezza non minore di metri 2,20 dal suolo ed una sporgenza non superiore a metri 1,20 dal vivo del muro.

Le vetrine, le cornici e decorazioni fisse o mobili dei negozi non potranno sporgere dal vivo del muro più di 10 centimeri nelle strade munite di marciapiede e 20 centimetri sotto i portici.

E' in facoltà dell'Autorità Comunale, su parere della Commissione Edilizia, di ridurre tutte le sporgenze di cui sopra ed anche di vietare tali infissi qualora le esigenze della circolazione, della larghezza delle vie e dei marciapiedi lo richiedano.

Le insegne dovranno essere decorose nella forma e nel con

tenuto per quanto riguarda sia le iscrizioni, sia le figure, gli stemmi, gli emblemi, ecc... in esse rappresentati.

Articolo 33

Convogliamento e smaltimento delle acque pluviali

Ogni fabbricato deve avere il tetto, prospiciente gli spazi pubblici od aperti al pubblico transito, munito di un canale di gronda di ampiezza sufficiente a ricevere e convogliare le acque pluviali.

Queste dal suddetto canale saranno ricevute e condotte con tubi verticali fino al collettore comunale della strada su cui l'edificio prospetta, ed, in mancanza di questo, fino al livello stradale.

In caso di rottura verso la strada di un tubo che raccoglie le acque pluviali, per cui ne derivi uno sconcio o grave incomodo ai passanti, il proprietario dovrà al più tardi nella prima giornata rimediarvi provvisoriamente. La stabile riparazione, sarà poi da eseguirsi colla maggiore sollecitudine.

Articolo 34

Latrine e tubi di scarico di materie luride

Nei fabbricati di nuova costruzione o che vengono restaurati, non si possono disporre lungo le facciate prospicienti le vie pubbliche e private, latrine o condutture di materie luride.

Articolo 35

Demolizione o rimozione di opere costruite su suolo pubblico

Il Comune potrà prescrivere la demolizione, o rimozione di opere costruite su suolo pubblico o sporgenti nello spazio sovrastante, quali gradini, scale, sedili esterni, paracarri, latrine, aggetti, grondaie eccessive, tettoie, sovrappassaggi, imposte di porte o di finestre a piano terreno che si aprano all'esterno.

Quando tali opere siano state costruite abusivamente e tollerate dal Comune, l'Autorità Comunale può ordinarne la demolizione o rimozione in qualsiasi momento e senza alcuna limitazione.

Quando invece siano state eseguite per concessione a termi

ne delle Leggi vigenti all'epoca della loro esecuzione, l'Autorità Comunale potrà ordinarne la demolizione o rimozione quando siavi ragione di interesse pubblico, ma in occasione di restauri importanti dell'edificio e delle parti in questione sentita la Soprintendenza ai Monumenti e la Sezione urbanistica Regionale salvo il diritto di eventuali indennità che potessero spettare ai proprietari.

Articolo 36

Tabelle stradali e numeri civici

E' in facoltà dell'Amministrazione Comunale di far applicare, a cura e spese del Comune, sulle facciate dei fabbricati o costruzioni di qualsiasi natura sia pubblici che privati, tabelle con l'indicazione dei nomi delle vie, piazze, corsi, vicoli e segnalazioni stradali in genere.

Il proprietario che voglia eseguire lavori di qualsiasi natura sul fronte di un fabbricato, nel quale si trovino collocate le dette tabelle, dovrà accordarsi, prima di iniziare l'opera, coll'Autorità Comunale che prescriberà i provvedimenti opportuni.

Tutte indistintamente le porte d'ingresso, pedonali e carraio, devono portare ben visibile il numero civico assegnato dal Comune, la cui spesa è a carico dello stesso Comune (art. 91 lettera B n.27 della Legge Comunale e Provinciale 3.3.1934 n.383 e Circolare del Ministero degli Interni 16.1.37 n.16000-1043).

C A P O VI

NORME IGIENICO - EDILIZIE

Articolo 37

Igiene del suolo e del sottosuolo

Non è permesso il gettito di nuove fondazioni di edifici in un terreno che abbia servito come deposito di immondizie, letame od altro materiale putrido od insalubre. Tale terreno deve essere rimesso preventivamente in condizioni di perfetta igiene.

Se il suolo sul quale si debbono stabilire le fondazioni di un edificio sia umido od esposto all'invasione di acque, per i movimenti della falda sotterranea, si manirà di sufficien

ti drenaggi, ed in ogni caso si impiegheranno per i muri di fondazione materiali idrofughi, proteggendo i muri sotterranei dal terreno circostante per mezzo di materiali impermeabili o con opportune intercapedini.

Articolo 38

Fondazioni ed opere a contatto del terreno

Possibilmente in ogni fabbricato, ma tassativamente in quelli costruiti in luoghi umidi, le fondazioni saranno separate dai muri che sopportano per mezzo di strati impermeabili frapposti.

Il pavimento di ogni locale abitabile, al piano terreno, non cantinato, dovrà essere isolato dal passaggio dell'umidità del suolo a mezzo di vespai ventilati di almeno 50 centimetri di altezza e protetti da rete metallica.

Articolo 39

Murature

I muri esterni delle case di nuova costruzione o riattate, dovranno avere, qualunque sia la natura dei materiali posti in opera, spessore tale ed essere costruiti in modo da proteggere le persone dalle variazioni esterne e dall'umidità. Tale spessore non dovrà mai essere inferiore a cm. 40 se in muratura di mattoni od anche minore se formato di materiali speciali che consentano una eguale protezione dagli agenti esterni.

Articolo 40

Materiali vecchi

Nella costruzione di nuovi edifici, nel riattamento di quelli esistenti e nei reinterri non si possono impiegare materiali di demolizione di vecchi pavimenti e vecchi muri saltati, come pure terra proveniente da luoghi malsani o, in genere, materiali non ben puliti od igroscopici.

Articolo 41

Coperture

Le coperture degli edifici potranno essere eseguite con tegole piane o curve, con lastre di ardesia artificiale oppure a terrazzo.

Nel primo caso saranno costituite da una grossa armatura in legno, ferro o cemento armato con sovrastanti travicelli e listelli in legno sui quali sarà poi distesa la copertura di tegole con l'interposizione o meno di un sottomanto in legno od in laterizi.

Nel secondo caso le lastre di copertura saranno poste in opera su tavolato in legno oppure su un'orditura di listelli pure in legno.

La copertura a terrazzo sarà formata da un solaio in cemento armato con laterizi cogli opportuni accorgimenti in modo da evitare, nel caso che i locali sottostanti siano adibiti ad uso di abitazione, l'influenza della temperatura esterna nel periodo estivo ed invernale. La superficie esterna sarà impermeabilizzata e dovrà avere una pendenza minima dell'1% in modo da facilitare lo scolo delle acque piovane.

Articolo 42

Fognature

Le canne delle latrine dovranno essere in tubi di ghisa o di grès o di altro materiale consentito dalle vigenti disposizioni del diametro di almeno cm. 10 ben saldati fra di loro ed immessi nei canali della fognatura nera o mista, ove esiste, oppure in un bottino a tenuta fornito di canna di ventilazione e posto in luogo accessibile a pronta e perfetta vuotatura.

Le medesime disposizioni valgono per i tubi di scarico degli acquai, vasche da bagno, lavatoi ecc. Le suddette tubazioni saranno provviste di canne di ventilazione fino al tetto.

Articolo 43

Pozzi neri

I pozzi neri non potranno costruirsi in posizione che sia coperta da un fabbricato. Devono essere distaccati di almeno 50 cm. dai muri di edifici e convenientemente isolati da questi. Disteranno almeno 10 m. da qualunque pozzo, pompa, serbatoio, acquedotto, presa d'acqua potabile.

Se vengono costruiti in calcestruzzo cementizio od in calcestruzzo cementizio armato, lo spessore delle pareti e del fondo non dovranno essere inferiori a centimetri 15; la solet

ta a volta di copertura non dovrà essere inferiore a cm.10

Se la costruzione dei pozzi viene fatta in muratura, la canna deve essere costruita con mattoni di prima qualità, dello spessore di cm. 38 con massicciata sul fondo di muratura greggia dello spessore di cm.45 e colla volta superiore dello spessore di cm. 25 con intonaco di cemento su tutta la superficie interna che ne assicuri la completa impermeabilità.

La forma dei nuovi pozzi sarà di pianta rettangolare con curvatura nei risvolti, o circolare, oppure ellittica; in ogni caso dovrà avere il fondo a bacino. Le bocche dei pozzi dovranno essere munite di telaio in pietra a doppio chiusino con interposto strato di creta che impedisca le esalazioni e non renda difficile la vuotatura.

Saranno di capacità proporzionata alla loro destinazione. Devono avere una profondità non superiore ai quattro metri dal livello del suolo e saranno provvisti di canna di ventilazione prolungata fin oltre il tetto e munita di mitria.

Articolo 44

Pozzi, vasche e cisterne

E' vietato costruire vasche per uso abbeveratoio o lavatoio a distanza minore di metri 10 da pozzi, cisterne, o serbatoi di acqua potabile.

E' vietato scavare pozzi, costruire cisterne o serbatoi di acqua potabile per uso privato a distanza minore di metri 10 da fogni, bottini, concimaie, stalle, acquai, canali e fosse di scolo, lavatoi, abbeveratoi e simili. Per i pozzi, cisterne e serbatoi di acqua destinati ad uso pubblico, tale distanza deve essere almeno di metri 20.

I pozzi devono essere costruiti con buona muratura, rivestiti internamente di uno strato di cemento o con pareti rese altrimenti impermeabili atte ad impedire infiltrazioni di acqua inquinata, superficiale o profonda, dal suolo circostante.

La loro profondità sarà spinta fino al ritrovamento di si ura falda acquea profonda ed immune da inquinamenti.

Essi devono sempre essere chiusi alla bocca mediante apposita torretta in muratura munita di sportello chiudibile. L'attingimento potrà farsi solamente a mezzo di pompe. Il terreno

circostante dovrà essere impermeabilizzato per il sollecito allontanamento delle acque di stramazzo o meteoriche. Sono, ad ogni modo, da preferirsi i pozzi trivellati.

Articolo 45

Locali abitabili

E' vietato costruire ad uso di abitazione permanente, sia diurna che notturna, locali che non siano larghi almeno metri 2.00 e non misurino in pianta almeno mq. 8.00 ed abbiano una cubatura di almeno 25 mc. con tolleranza fino a mq. 4.00 ed una cubatura inferiore a mc. 25 per i locali destinati esclusivamente a cucina. Tutti gli altri ambienti destinati ad abitazione dovranno avere una cubatura di almeno mc. 25 per persona.

Nessun locale che sia in tutto od in parte entro terra potrà servire di abitazione permanente salvo il disposto degli articoli 59 e 60 delle Istruzioni Ministeriali sull'igiene del suolo e dell'abitato emanate dal Ministero dell'Interno (Direzione della Sanità **Pubblica**) con circolare in data 20 giugno 1896, n.20900

Articolo 46

Altezze interne dei locali

L'altezza interna degli ambienti non potrà essere minore di m. 3,00 nel piano terreno rialzato e di m. 2,75 nei piani superiori. L'altezza dei negozi non dovrà essere inferiore a m. 4,00. Le altezze di cui sopra saranno misurate dal pavimento al soffitto orizzontale od al di sotto dei travicelli, escluse le travi principali.

Per i locali coperti a volta, si prenderà la media fra il piano di imposta ed il culmine della volta.

I solai ed i sottotetti a copertura inclinata non potranno essere abitabili se non avranno in ogni punto l'altezza minima di almeno m. 1,75 presso la gronda e di m. 2,80 sulla parete opposta.

I soppalchi saranno permessi solo in locali aventi aria e luce dalla via o dal cortile ed una altezza non inferiore a metri 5,00.

Articolo 47

Arieggiamento e illuminazione dei locali

In ogni ambiente da adibirsi, ad abitazione, la superficie illuminante delle finestre che si aprono direttamente all'aria libera non dovrà essere inferiore ad un sesto della superficie del locale.

Quando vi sia una sola finestra, questa dovrà avere una superficie non minore di mq. 2,00.

Articolo 48

Rifiniture interne

E' vietato tappezzare le stanze con carte e stoffe tinte con colori nocivi indicati all'art.4 del R.D.L. 7 gennaio 1923, n.76.

E' pure vietato di adoperare detti colori per decorare o colorire gli ambienti, a meno che non siano fissati con smalti e vernici.

Articolo 49

Pavimenti

Nei locali di abitazione i pavimenti dovranno avere una superficie liscia, senza fessure e con giunti ben connessi, in modo da essere facilmente lavabili.

Articolo 50

Locali igienici

Ogni fabbricato destinato ad abitazione dovrà essere munito su ogni piano di latrine convenientemente disposte ed in numero sufficiente alla quantità delle persone e degli alloggi che il fabbricato può contenere. Ogni alloggio dovrà avere una speciale latrina. Per gli alloggi costituiti di due soli vani sarà tollerata una latrina ogni due alloggi.

Gli spacci di bevande alcoliche devono pure essere muniti di latrina ed orinatoio al servizio dei frequentatori.

Le latrine devono essere costruite tutte in muratura, con pavimento e pareti (fino a metri 1,50) di materiale impermeabile a superficie liscia e lavabile; gli spigoli saranno arrotondati. La loro parete divisoria con altro locale deve a-

vere uno spessore di almeno 15 cm. e deve essere costruita in muratura. Non potranno comunicare direttamente colle latrine o stanze di abitazione, negozi, ecc. ma dovranno essere separate da corridoi o da anti latrine e ricevere aria e luce direttamente dall'esterno con un'apertura di almeno m. 0,50, ed avere una superficie non inferiore a m. 1,50.

Le latrine dovranno essere situate o nell'interno delle case o verso i cortili, ma in modo da non sporgere dai bracci di fabbrica salvo che siano ad avancorpo continuo in muratura, a guisa di torre, prolungantesi fino all'incontro del tetto e non visibile sia dalle vie pubbliche che private. In ogni modo non saranno ammesse le latrine con bussole isolate sui balconi.

Le latrine, escluse quelle di case coloniche e di carattere rurale, dovranno avere l'accesso dall'interno.

Articolo 51

Stalle e scuderie

Le stalle e le scuderie, non devono avere comunicazione diretta colle stanze di abitazione anche temporanea. Il muro divisorio non sarà inferiore ai cm. 38 di spessore e sarà costruito con mattoni e cemento e sarà reso impermeabile.

Per le nuove costruzioni o per adattamenti successivi, le stalle saranno intonacate in cemento fino a due metri di altezza e per il rimanente saranno intonacate a calce con soffitto in muratura ed impermeabilizzato e dovranno avere le apposite canne di ventilazione ed un corridoio di servizio. Il pavimento sarà costruito con adatti materiali impermeabili e munito di opportuni scoli a chiusura idraulica.

Le rastrelliere, le mangiatoie e gli abbeveratoi non potranno essere di legno, ma di materiale facilmente lavabile.

Sempre per le nuove costruzioni, le stalle non potranno avere aperture nelle stesse facciate ove si aprono le finestre delle abitazioni a distanza inferiore ai tre metri in linea orizzontale.

Indistintamente tutte le stalle, siano di vecchia o nuova costruzione, dovranno essere tinteggiate in colore bleu oltremare allo scopo di tenere lontane le mosche.

Le stalle di nuova costruzione devono avere una cubatura di mc. 30 almeno per ogni capo grosso di bestiame e di mc. 15 per ogni capo piccolo, con altezza minima di m. 5,50 e dovranno essere situate in modo da distare almeno 10 metri da ogni pozzo o sorgente d'acqua potabile e da locali di vendita o deposito di sostanze alimentari o bevande.

C A P O VII

DISPOSIZIONI PER EDIFICI SPECIALI

Articolo 52

Fabbricati industriali

Qualora si tratti di costruzioni per aziende industriali, commerciali, agricole e loro dipendenze, l'interessato dovrà darne denuncia all'Ispettorato del Lavoro per i provvedimenti di sua competenza ai sensi dell'art. 48 delle "Norme generali per l'igiene del lavoro" approvate con D.P.R. del 19.3.1956 n. 303.

I progetti relativi dovranno soddisfare alle condizioni stabilite dall'art. 6 delle predette norme.

La vigilanza per l'applicazione delle norme suddette è esercitata dagli organi e secondo le disposizioni di cui agli articoli N. 63, 64, 65 e 66 delle citate "Norme generali per l'igiene del lavoro".

Articolo 53

Locali per ricoveri collettivi

Gli edifici, o parte di questi, destinati ad uso di albergo, alloggio o ricovero temporaneo di persone, indipendentemente dalle prescrizioni di Pubblica Sicurezza, devono avere i locali della cubatura di almeno 25 mc. per persona. Ogni camera dovrà essere munita di una o più finestre proporzionate alla sua ampiezza. Le pareti dovranno essere immuni da umidità ed i pavimenti costruiti in modo da essere facilmente lavabili.

Le latrine saranno munite di chiusura idraulica e di tubo di ventilazione; il loro numero dovrà essere proporzionato al numero delle persone che potrà alloggiare e sarà determinato dall'Autorità Comunale. Almeno ad ogni piano dovrà es

servi una latrina.

Articolo 54

Depositi e magazzini

In generale i depositi ed i magazzini debbono essere ben aerati ed illuminati con muri ad intonaco liscio ed in particolare quelli destinati a depositi o magazzini di derrate alimentari debbono avere i muri imbiancati ed inoltre fino all'altezza di metri 1,50 dal pavimento verniciati o costruiti con materiale liscio, impermeabile e lavabile.

I pavimenti dovranno essere formati con sottofondo di calcestruzzo di cemento e con uno strato superiore, dello spessore di cm. 2 di cemento e sabbia ben lisciato oppure in piastrelle di cemento.

Per lo scarico delle acque di lavaggio, i depositi di derrate dovranno essere muniti di canale scaricatore con chiusura idraulica.

C A P O VIII

DISPOSIZIONI PER LE COSTRUZIONI RURALI

Articolo 55

Sistemazione del terreno

Le condizioni igieniche del terreno scelto per la costruzione di un fabbricato rurale devono essere tali da ottenere il preventivo parere della competente Autorità Sanitaria.

Il piano di costruzione delle case deve essere sopraelevato di almeno cm. 50 dal piano della circostante campagna. Nei luoghi sottoposti ad inondazioni, l'Autorità Comunale stabilirà caso per caso, di quanto debbono essere sopraelevati i pavimenti.

Articolo 56

Murature

E' proibito addossare muri di abitazioni rurali direttamente a terrapieni, ma dovranno avere sempre una distanza di almeno metri 3 dalla base inferiore della scarpa naturale del terrapieno, oppure dovranno costruirsi muri di sostegno in modo che il piede di questi disti almeno metri 2 dalla costruzione. In ogni caso si faranno opportuni canali di drenaggio per

smaltire le acque meteoriche o di infiltrazione.

I muri, le coperture ed i pavimenti dovranno essere costruiti con laterizi ben cotti o con altri materiali poco permeabili.

Articolo 57

Ambienti abitabili

Le camere di abitazione devono avere un'altezza di almeno m. 3 e la cubatura delle camere da letto deve essere calcolata sulla base di almeno mc. 25 per persona. Tutti gli ambienti devono avere finestre che si aprano direttamente verso l'esterno e quando la finestra sia unica deve avere una superficie di almeno mq. 2,00.

Articolo 58

Impianti igienici

Ogni abitazione per famiglia deve essere provvoluta di un acquaio e di una latrina. Questa dovrà avere il pavimento impermeabile, essere provvista di una finestra aprentesi all'aria libera e di ampiezza non minore di mq. 0,50 e non avere comunicazione diretta con le camere da letto e con la cucina. Le latrine e gli acquai dovranno essere muniti di chiusure atte ad impedire ogni esalazione e di tubi di scarico costruiti di materiale impermeabile ben connesso nelle giunture.

Articolo 59

Fognature

Ogni latrina, in mancanza della fognatura municipale, dovrà immettersi in apposito pozzo nero costruito secondo le norme di cui all'articolo 43.

Le acque domestiche di rifiuto, ove non esista fognatura, saranno immesse nel pozzo nero o condotte in apposito serbatoio a tenuta stagna.

Articolo 60

Pozzi

I pozzi dovranno essere costruiti secondo le norme di cui all'articolo 44.

Articolo 61

Ricoveri per animali

Le stalle, gli ovili, i porcili ed i pollai saranno possibilmente situati a distanza dalle case di abitazione. Quando siano nello stesso corpo di fabbricato, non dovranno avere comunicazione diretta coi locali di abitazione e non verranno utilizzati come abitazione permanente i locali situati al di sopra di essi se il solaio non sia impermeabile. Le nuove costruzioni, dovranno rispondere a quanto prescrive l'art.51.

Le stalle dovranno avere un'altezza di m. 3,50 dal pavimento al soffitto ed una cubatura di m. 30 per ogni capo grosso di bestiame e la metà per ogni capo piccolo.

Gli abbeveratoi non saranno costruiti in legno ma con materiale di facile lavatura.

C A P O IX

SOLIDITA' E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

Articolo 62

Norme di buona costruzione

I fabbricati che si vogliono erigere o riformare dovranno avere, per le fondazioni, per lo spessore e la qualità dei muri, per le altre parti accessorie, tutti i requisiti necessari acciò riescano igienici, solidi ed atti alla loro rispettiva destinazione. I soffitti ed i tramezzi saranno ottenuti con tavelloni laterizi e con altri materiali incombustibili, escluse pertanto le stuoie e le cannucce. I tetti piani ricoprenti locali di abitazione dovranno essere eseguiti con doppi solai e cioè con una interposta camera d'aria.

E' vietato costruire edifici sul ciglio od al piede dei dirupi, su terreni di eterogenea struttura, detritici o franosi, o comunque atti a scoscendere. Tuttavia è consentito di costruire edifici su appicchi di roccia compatta, sempre quando venga lasciata tra il ciglio ed il piede degli edifici adeguata banchina o ritiro.

Le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzon

tali e denudata dal cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza, nel quale debbono essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruire per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure, eventualmente, queste debbono essere costituite da una platea generale.

Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera. Nelle fondazioni dovranno essere sempre impiegate malte cementizie o idrauliche, e queste dovranno essere preferite anche nelle murature di elevazione.

Nella muratura di pietrame è vietato l'uso dei ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari deve prescriversi che la muratura venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fasce continue di conglomerato di cemento dello spessore non inferiore a cm. 12 estesi a tutta la larghezza del muro e che la distanza reciproca di tali corsi o fasce non sia superiore a m. 1,50 da asse ad asse.

Nello stabilire il numero e lo spessore dei muri portanti si deve tener conto nei calcoli anche dell'azione del vento.

Nei piani superiori a quello terreno sono vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene.

I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale.

Le travi in ferro dei solai a voltine o tavelloni devono appoggiare sui muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi ed essere ancorate ai medesimi. Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni metri 2,50, rese solidali fra loro in corrispondenza del muro comune di appoggio.

In tutti i fabbricati deve eseguirsi, ad ogni ripiano ed

al piano di gronda, un telaio di cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri interni portanti. Tali telai debbono essere estesi a tutta la larghezza dei muri su cui poggiano ed avere un'altezza minima di centimetri 20; la loro armatura longitudinale deve essere costituita da quattro tondini del diametro non inferiore ai millimetri 14 se di ferro omogeneo e a mm. 12 se di acciaio semiduro, mentre le legature trasversali debbono essere costituite da tondini del diametro non inferiore a mm. 5 e poste a distanza non superiore a centimetri 30.

I lastroni dei balconi dovranno essere di pietra o di cemento armato e tutti quelli sporgenti oltre 25 centimetri dovranno essere sostenuti da solidi modiglioni di ferro, di pietra o di cemento armato.

Potranno anche essere costruiti con solette in cemento armato di sbalzo tenendo conto nel calcolo di un sovraccarico di 400 Kg. per mq. oltre il peso proprio e quello del parapetto.

E' vietato l'uso di legname nei balconi tanto prospicienti sul suolo pubblico, che sui recinti o sui cortili, salvo il caso di costruzioni di carattere speciale.

Tali prescrizioni valgono anche nel caso di restauro di balconi esistenti.

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantenga per molte ore, al di sotto di zero gradi centigradi. Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè, al distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo.

Nelle strutture di cemento armato debbono essere osservate le norme per l'accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato vigenti al momento dell'inizio dei lavori.

Per gli altri materiali da costruzione si richiamano le norme fissate per la loro accettazione dal Ministero dei la

cm. 20 se in cemento armato.

Le rampe ed i pianerottoli devono avere struttura portante e le scale devono essere continue fino al sottotetto.

Le gabbie delle scale e degli ascensori ed i relativi disimpegno non devono avere alcuna comunicazione con negozi, depositi ecc. o comunque con locali non destinati ad abitazioni od uffici.

Inoltre negli edifici dai 24 fino ai 30 metri in linea di gronda ogni scala deve essere provvista di una colonna montante di tubo di ferro zincato da mm. 50 derivato direttamente dalla rete dell'acquedotto stradale.

Su detta condotta nell'atrio deve essere installato un gruppo con attacco UNI da mm. 70 per autopompa Vigili del Fuoco ed ai piani 2° (fuori terra), 4°, 6°, 8° devono essere derivati idranti UNI da mm. 45 corredati di tubo e lancia custoditi entro cassetta con sportello in vetro delle dimensioni di cm. 50 x 35.

I tetti di lunghezza superiore a metri 30,00 devono essere attraversati possibilmente verso la mezzeria da un muro di sicurezza contro gli incendi (muro tagliafuoco) dello spessore di almeno cm. 38 che abbracci tutta la profondità dell'edificio e che sorpassi la copertura di almeno 50 cm.

Gli eventuali vani di comunicazione saranno muniti di serramenti incombustibili e difficilmente disgregabili.

I divisori del sottotetto debbono essere eseguiti con tramezzi in muratura.

Gli abbaini dovranno distare di almeno 3,00 metri da detti muri tagliafuoco.

L'Autorità Comunale, su parere della Commissione Edilizia, potrà ordinare che detto muro tagliafuoco venga anche costruito sui muri confinanti delle singole proprietà.

E' assolutamente vietato l'impiego di paglia, legno od altro materiale combustibile per la copertura del tetto.

Sono vietate le costruzioni a carattere permanente aventi strutture portanti e pareti costituite da travi di legno e tavole, salvo deroghe da richiedere caso per caso al Comando Provinciale del Corpo Vigili del Fuoco in occasione di mostre

od esposizioni.

Nei fabbricati rurali, le stalle ed i fienili debbono, di norma, essere isolati dalle abitazioni e, ove siano contigui, debbono essere separati da un muro dello spessore di cm. 38 ed avere nel tetto un muro tagliafuoco di altezza non inferiore ad un metro.

A lavori ultimati, le costruzioni debbono essere sottoposte a verifica da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi della circolare n.6 della Direzione Generale dei Servizi Antincendi in data 16 gennaio 1949 prot. n. SC/19306, e come è specificato nel precedente art. 8.

C A P O X

RIPARAZIONI E RESTAURI

Articolo 64

Manutenzione e restauri

E' vietato di eseguire rifacimenti, ricostruzioni e lavori di riparazione e grande manutenzione ad edifici non rispondenti per strutture, altezza e larghezza delle vie alle norme del presente Regolamento.

S'intende comunque che è consentita l'esecuzione di lavori di rimodernamento e di miglioramento tecnico ed igienico agli edifici di cui sopra allo scopo di renderli più igienici e confortevoli e quindi più abitabili. Sarà concesso di eseguire tali lavori ad esclusivo giudizio dell'Autorità Comunale, su parere della Commissione Edilizia.

E' vietato eseguire demolizioni, rifacimenti, riparazioni, manutenzioni e tinteggiature a fabbricati monumentali o di pregio artistico o storico senza regolare autorizzazione dell'Autorità Comunale, sentito il parere della Soprintendenza ai Monumenti.

E' però fatto obbligo ai proprietari, venuto il momento di rivedere ai guasti del tempo di ridurre e ricostruire gli edifici secondo le norme contenute nel presente Regolamento.

Articolo 65

Utilizzazione delle fondazioni

E' concessa in caso di demolizione totale o parziale l'u-

tilizzazione delle fondazioni preesistenti quando esse non siano lesionate ed abbiano in rapporto al muro di elevazione dimensioni sufficienti.

In caso diverso le fondazioni dovranno essere demolite o riparate e rinforzate con opportuni provvedimenti che dovranno essere approvati dal Sindaco, su parere della Commissione Edilizia.

Articolo 66

Riparazioni dei fabbricati minaccianti rovina

I proprietari dietro ingiunzione del Sindaco sono tenuti alla pronta riparazione o demolizione di quelle parti di fabbricati di loro proprietà che minacciassero rovina, e ciò sotto comminatoria della esecuzione a loro carico in via d'Ufficio per frapposto ritardo oltre le penalità di cui all'art. 75 osservando il procedimento dell'art. 76 della legge sui lavori pubblici e salvo quando ne sia il caso, l'applicazione dell'articolo 55 della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni.

Articolo 67

Rinvenimenti e scoperte

Se nel restaurare o nel demolire un edificio qualsiasi oppure nel corso degli scavi si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico o qualche oggetto di interesse archeologico o paleontologico, il Sindaco ordinerà i provvedimenti che siano richiesti dalla necessità della conservazione del monumento od oggetto scoperto, avvertendo in pari tempo la Soprintendenza ai Monumenti.

C A P O X I

NORME PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 68

Occupazioni di suolo pubblico

Quando in caso di nuova fabbrica o restaurazione di case o di edifici in genere occorre la parziale occupazione della strada, piazza od altro spazio pubblico, il Sindaco potrà con

cederla in base a domanda dell'interessato, sotto l'osservanza delle norme e prescrizioni che, sentita la Commissione Edilizia, verranno a seconda dei casi precisate e dietro il pagamento della corrispondente tassa.

La suddetta concessione avrà la durata massima di mesi sei e potrà essere rinnovata dal Sindaco in seguito a nuova motivata domanda da presentarsi dall'interessato.

Se le opere rimangono sospese oppure se ne è stata abbandonata la costruzione, l'interessato dovrà provvedere allo sgombrò del suolo pubblico occupato entro il termine massimo di mesi tre dall'inizio della sospensione del lavoro e dovrà eseguire i lavori necessari per garantire la pubblica incolumità ed infine compiere quelle opere di finimento che lo stato avanzato della costruzione richiedesse.

Articolo 69

Recinzioni dei cantieri

Gli imprenditori di un'opera da costruire o da riattare, quando sia su pubblica via, dovranno prima di iniziare i lavori cingere con steccato il terreno dove sorgerà o già trovasi il fabbricato.

Potrà il costruttore essere dispensato dal fare lo steccato solo quando questo recasse disturbo alla circolazione sulla pubblica via, ma in questo caso dovrà eseguire i ponti in modo da provvedere convenientemente alla sicurezza dei passanti.

Articolo 70

Misure di sicurezza all'esterno dei cantieri

Nel periodo di tempo in cui si riparano si costruiscono o si fabbricano case, è obbligo dell'interessato di mettere in luogo opportuno appositi segnali ad avviso dei passanti, come pure di apporre gli appositi stabili ripari che di notte dovranno essere muniti di un numero sufficiente di lanterne accese.

Articolo 71

Cautele da adottare nello svolgimento dei lavori

Il costruttore è personalmente responsabile della solidi

tà e sicurezza dei ponti di servizio e scale che servono ai lavori. Dovranno praticarsi necessari ripari con mancorrenti o barriere fisse e zoccoli alti almeno 70 centimetri.

Le demolizioni debbono farsi a tratti successivi, con tutte le cautele atte ad evitare pericoli e danni; così pure gli scavi devono essere fatti in modo da impedire rovine e franamenti.

E' vietato di gettare sulla pubblica via materiali di demolizione ancorchè minuti, i quali debbono essere raccolti e calati a terra colle debite precauzioni in panieri o mediante canali ovvero legati con corde.

Sono consentite le demolizioni "per rovesciamento" anche delle pareti di altezza superiore ai 5 (cinque) metri, quando l'area circostante lo permetta e previa autorizzazione dell'Autorità Comunale.

Articolo 72

Sgombero dei materiali dagli spazi pubblici

Le vie e spazi pubblici adiacenti alle fabbriche, saranno senza indugio sgombrati dal materiale di approvvigionamento, macerie od altro. Solo in caso di assoluta necessità il Sindaco potrà permetterne il deposito temporaneo con le norme e cautele da stabilirsi in ogni singolo caso.

Ultimati i lavori si leveranno immediatamente le impalcature e gli assiti e si restituirà alla circolazione il suolo pubblico provvedendo tosto al ripristino del selciato manomesso per costruzione o riparazione di condotti, fogne, ecc.

Articolo 73

Trasporto dei materiali agli scarichi

Le materie terrose e gli altri materiali provenienti dagli scavi o dalle demolizioni, quando non siano in qualche modo utilizzabili, dovranno essere trasportati in giornata agli appositi luoghi di scarico pubblico.

I carri impiegati devono essere adatti allo scopo, caricati e condotti in modo che nessuna quantità di materiale venga sparsa durante il tragitto fino al luogo di scarico pubblico.

Nel caso si verificasse spargimento di materiale lungo il

percorso, il costruttore dovrà immediatamente provvedere alla sua rimozione.

C A P O XXI

VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI - PENALITÀ

Articolo 74

Controllo dei lavori

Il Sindaco vigila affinché tutti gli edifici posti nell'abitato comunale soddisfino alle leggi della statica ed alle buone norme del pubblico decoro nelle parti fronteggianti le vie o spazi pubblici od esposte alla vista del pubblico.

Cura inoltre il Sindaco l'esecuzione delle deliberazioni prese dall'Autorità Comunale in merito alle domande presentate, e sorveglia affinché le opere siano eseguite colle prescrizioni indicate nel presente Regolamento e modalità della domanda, secondo le buone regole d'arte e conforme al progetto approvato.

Le località nelle quali si eseguono opere edilizie debbono essere accessibili agli Agenti di Forza Pubblica, agli Ufficiali del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco ed ai delegati dal Sindaco per la sorveglianza, ogni qualvolta occorra verificare l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 75

Provvedimenti e sanzioni per opere non ammesse

Per le contravvenzioni alle norme del presente regolamento (escluse le norme igienico-edilizie) si applica l'ammenda da un minimo di lire 10.000 ad un massimo di lire 400.000 con l'osservanza delle norme stabilite dagli articoli 107 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n. 283 e successive modificazioni.

Qualora sia constatata l'inosservanza delle norme del presente regolamento e delle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione, il Sindaco, indipendentemente dall'applicazione dell'ammenda di cui al primo comma del presente

articolo, ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva di adottare i provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni per la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione di esso, il Sindaco non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi.

L'ordinanza del Sindaco deve essere notificata al proprietario nel domicilio eletto sulla domanda di autorizzazione.

A colui che dà inizio a lavori senza licenza o li prosegue dopo l'ordine di sospensione dato dal Sindaco, è punito con l'arresto fino ad un mese e l'ammenda da un minimo di lire 80.000 ad un massimo di lire 400.000. In questo caso non è ammessa l'oblazione, ma il contravventore viene senz'altro denunciato all'Autorità Giudiziaria, ed il Sindaco, può anche, previa diffida, e sentito il parere della Sezione Urbanistica Regionale, ordinare la demolizione a spese del contravventore delle opere eseguite senza pregiudizio dell'azione penale.

La nota delle spese è resa esecutoria dal Prefetto, sentito l'interessato per mezzo dell'Autorità Comunale, ed è riscossa dall'Esattore nelle forme e coi privilegi fiscali (art. 378 Legge sui Lavori Pubblici 22 marzo 1865 n.2248).

Per le infrazioni alle norme igienico-edilizie di cui al Capo VI saranno applicate le penalità stabilite dall'art.344 del Testo Unico delle Legge Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265.

Sono fatte salve, in ogni caso, le facoltà attribuite al Sindaco dall'art.55 della Legge Comunale e Provinciale 3 Marzo 1954 n.383 e successive modificazioni.

Il Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, della Sezione Urbanistica Regionale e della Soprintendenza ai Monumenti, può impedire la costruzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico e alle regole d'arte.

Qualora l'inosservanza alle presenti norme si riferisca a costruzioni eseguite da Amministrazioni Statali, il Sindaco ne informa il Ministero dei Lavori Pubblici al quale spetta accertare che le opere suddette non siano in contrasto con le

prescrizioni del piano Regolatore e del Regolamento Edilizio vigenti nel territorio del Comune.

C A P O XIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 76

Riduzioni di opere in conformità del presente
Regolamento

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento le opere di cui in appresso dovranno essere ridotte in conformità del Regolamento medesimo:

1° - Tutte le case prospicienti piazze, corsi, vie e vicoli pubblici e destinati all'uso pubblico dovranno avere il tetto munito di canale di gronda a norma dell'art.33 del presente Regolamento.

2° - I muri di cinta ora esistenti nell'abitato e le loro coperture che non sono conformi alle prescrizioni dell'art. 25 di questo Regolamento dovranno ridursi in conformità di tale articolo.

3° - Le case attualmente esistenti nella zona abitata e che non sono intonacate e tinteggiate a norma degli articoli 25 e 26 del presente Regolamento, dovranno essere ridotte tali.

4° - I balconi in legno verso vie, piazze, corsi e vicoli pubblici o destinati ad uso pubblico dovranno essere sostituiti a norma dell'art.62.

5° - Le imposte delle porte e delle botteghe e la chiusura delle finestre a minore altezza di 3,00 metri dal suolo che attualmente si aprono verso spazi pubblici dovranno essere ridotte in conformità degli articoli 30 e 31 del presente Regolamento.

6° - Le attuali finestre o lucernari dei sotterranei destinati ad uso di legnaie od al deposito di materie combustibili dovranno essere munite di graticelle di cui all'art.28.

7° - Tutte le stalle dovranno essere tinteggiate in colore bleu oltremare a norma dell'art.51.

8° - Le intercapedini della larghezza inferiore a metri 3,00 dovranno essere chiuse da muro con cancello come prescritto

dall'art. 20.

E' in facoltà dell'Autorità Comunale, sentita la Commissione Edilizia, di concedere, per motivi speciali, una proroga maggiore per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 77

Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento, debitamente approvato, entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, e da tale data rimangono perciò abrogate tutte le norme locali che risultino in contrasto col Regolamento stesso.

Regolamento approvato con deliberazione N.2 del Consiglio Comunale in data 18.1.1964 - Pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 23.1.1964.

Piano di fabbricazione approvato con deliberazione N.69 del Consiglio Comunale in data 20.9.1964- Pubblicata all'Albo Pretorio il 27.9.1964.

Visto ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta del 1.2.1966.N.1428/458/18/673- Div.IV^.-

Copia conforme all'originale.

Racconigi, 20.5.1966

Visto: IL SINDACO
 (Dr.Giov.A.Burzio)

IL SEGRETARIO